

RISPOSTA

AI DUBBJ PROPOSTI

DAL SIGNOR

GIANFRANCESCO FINETTI

SOPRA

IL SAGGIO SULLA GIURISPRUDENZA
UNIVERSALE

DI

EMMANUELE DUNI

PROFESSORE DI GIURISPRUDENZA

Nella pubblica Università de' Studj di ROMA.

Si aggiugne in fine

Un' Estratto del di lui SAGGIO sul Dritto Universale
ridotto in tante distinte Proposizioni.



IN ROMA, MDCCLXVI.

Nella Libreria di Fausto Amidei al Corso.



Con Licenza de' Superiori.



APPROVAZIONI.

3

PER adempiere con la maggiore accuratezza , che io sappia , le parti dell' ufficio commessomi dal *Reverendissimo P. Maestro del S. Pal. Apostol. Tommaso Agostino Ricchini* nel rivedere il dotto lavoro , con cui il chiarissimo scrittore Sig. Ab. Duni , già noto al comun giudizio de' letterati per altre sue eccellenti Opere , ha formata la sua *Risposta a' dubbi proposti dal Sig. Gianfrancesco Finetti &c.* , mi sono studiato di nuovamente ridurmi a memoria il *Saggio sulla Giurisprudenza universale* , da me pure , quando si trattò di darlo alle stampe , per commissione del medesimo P. Maestro del Sac. Pal. osservato ; e con questa scorta inoltratomi a considerare quel molto , che ora in difesa del suo *saggio* produce , ho con mio piacere ravvisato nella presente *Risposta il sistema* , da lui proposto su i principj del dritto della Natura , delle Genti , e de' Cittadini , maggiormente illuminato , e ristabilito con gravità di ragioni , con precisione d' idee , con severità di meditazioni , e specialmente con due serie di proposizioni , tra di loro mirabilmente connesse , l'una appartenente al sistema del Dritto naturale : l'altra a quello delle Genti , e Civile ; ondè più vivo lume ancor riceva il disegno dell' opera grande , che il nostro Autore ci ha promessa . Quindi a me pare di poter con ragione collocar questo scritto nel numero di quelli , de' quali disse il S. P. Agostino : *Unum genus est (scriptorum) probatissimum , & quasi purgatissimum : cum & bona scripta sunt , & in bonam partem accipiuntur a legentibus* . E se per testimonianza dello stesso Gran-

A 2

de

de Maestro: *Cum & hoc sentimus, quod ille, quem legimus; & id est vite bene agenda accommodatissimum, cumulatissime se se habet veritas, nec aliunde aperitur falsitatis locus.* Essendo questa Risposta adattatissima al buon costume, eben conforme alle Regole della Cattolica Religione: giudico, per quanto a me spetta, che meriti di essere data alla pubblica luce.

Da S. Agostino 24. Dicembre 1765.

Fr. Agostino Ant. Giorgi Pubblico Professore di Scrittura Santa nella Sapienza di Roma, Consultore de' S. R., e Procuratore Generale dell'Ord. Agostiniano.

LE varie Opere già publicate dal chiarissimo Sig. Emmanuele Duni, Professore di Giurisprudenza nella Romana Università, anno reso così noto il suo nome al Mondo letterato, che non abbisogna d'altri encomj per esser celebrato; Ma non perciò sono restate esenti dalla critica di un moderno erudito scrittore, a cui egli si è creduto in obbligo di rispondere, per difendere, e rettificare le sue opinioni. Questa *Risposta ai dubbj proposti &c.* per commissione del Reverendissimo P. Maestro del Sac. Palazzo ho io attentamente letta, e considerata; ne avendovi trovata cosa alcuna ripugnante alla Cattolica Religione, ò al buon costume, credo possa permettersi, che si dia alle stampe; se così piacerà &c.

Dal Mon. di S. Alessio. 8. Dicembre 1765.

D. Felice Abbate Nerini Consultore delle S. R. G. del Sant' Offizio.

Per

5

PER ordine del Reverendissimo P. Tommaso Agostino Ricchini Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ho letto, e considerato attentamente la *Risposta ai Dubbj proposti dal Sig. Gianfrancesco Finetti &c.* Il di lei celebratissimo Autore, dacchè ci fece gustare nel dottissimo suo Saggio sulla *Giurisprudenza Universale* i principj più limpidi, e più esatti del Dritto di natura, delle Genti, e Civile: ci rese impazienti per attendere l'Opera principale, che ci promette sopra una tal materia cotanto contrastata, massime tra i più celebri Scrittori dell'età nostra; Ora essendolisi presentata l'occasione di dar conto della purità de' suoi sentimenti intorno ai dubbj proposti dall'Autore dell'Opere de -- *principiis Juris Naturæ, & Gentium*: in questa Saggia Risposta, non solamente ha avuto il vantaggio di riconoscere sempre più schiarito, e confermato il di lui sistema, mà anche di ammirare la dotta fatica riuscitagli con gran felicità di ridurre in tante distinte proposizioni l'intiero suo sistema sul dritto Universale, di cui l'una discende con necessario attacco dall'altra, e che tutte veggonfi esposte colla maggior limpidezza di nozioni, e con profondità di Dottrina insieme, e di erudizione. Or non avendo io incontrato in questa esattissima Risposta, che sentimenti intieramente uniformi alla Santa nostra Religione, ed al buon costume: la giudico utilissima di rendersi pubblica colla stampa, non meno in vantaggio della Repubblica delle Lettere, che per rendersi la dovuta Giultizia alla verità, ed al singolar merito di un così celebre Professore di *Giurisprudenza* nella nostra Università di studi di Roma. Dalla Sapienza questo dì 15. Decem. 1765.
Dario Guicciardi Professore Pubblico di Giurisprudenza &c.

6
Poterit imprimi, si iis videbitur, quibus
jus est.

*P. F. Anzamorius Sac. Consiſt. Advocat.
& Archigymnaſ. Rom. Reſt. Dep.*

IMPRIMATUR,

Si videbitur R^mo Patri Sac. Pa-
latii Apoſt. Magiſt.

D. Archiep. Nicom. Viceſg.

IMPRIMATUR,

Fr. Thom. Auguſtin. Richinius
Ord. Prædicat. Sacri Palatii
Apoſt. Magiſt.

Gen.



Gentilissimo Signor mio .



Ervenuta in Roma la vostr' Opera *de Principiis Juris Naturæ, & Gentium* : alcuni miei amici mi riferirono di aver osservato in essa un giudizio critico non meno sovra i sistemi de' più celebrati Scrittori Oltramontani , che di quel tanto , che io mi trovo di aver proposto nel mio *Saggio sulla Giurisprudenza Universale*. A tal novella cercai immediatamente di avere sotto gli occhi questa vostra fatica per essere in grado di rendervi le dovute grazie del partecipare onore nell' essere voi stato l' unico finora , che siassi compiaciuto di volerm' illuminare in una materia di tanta delicatezza, ed importanza . Avido io oltremodo dell' acquisto di tali sublimi cognizioni, appena ebbi letto il maestoso apparato della vostra Prefazione, che impaziente cercai nell' indice i luoghi precisi , onde potessi presto approfittarmi de' vostri lumi , che per mia buona sorte trovai notati sotto il mio nome , e che sono il capo 2. del Libro 8. , e il capo 6. del Libro 12. Confesso ingenuamente quello stessissimo *Vero* , di cui voi vi dimostrate tanto inimico : che, quanto rimasi deluso della concepita mia speranza , allorchè ebbi osservato quel capo , che riguarda la censura del mio siste-

A 4

ma

ma sul Dritto di Natura: altrettanto annojato, e sorpreso dell' altro, in cui ragionate del mio sistema sul Dritto delle Genti, e Civile. Pensai sulla prima di tacermi sulle difficoltà propostemi: come quelle, che ò non feriscono i miei sentimenti, ò sono stati da voi appressi fuor di proposito, ò finalmente lacerati, e malmenati coopr' ogni legge di buona Dialettica, e Metafisica; ed avea ben ragione di lusingarmi: che, pervenendo il mio Saggio insieme colla vostra censura in mano de' veri Dotti: ognuno da se stesso si sarebbe accorto, come tutti i vostri colpi cadono a vuoto, anzi contro di voi medesimo.

Ma, poichè non vi siete contentato di far guerra al debolissimo mio spirito: anzi, affinchè non vi fosse al Mondo, chi potesse togliervi il bel Trionfo d' aver voi solo vindicato la scienza del costume dagli errori di tutti i Scrittori passati, e futuri: vi scagliate altresì contro il veneratissimo difonto Gianbattista Vico, da cui io mi sono con giustizia gloriato d' aver appreso gli Elementi della Giurisprudenza universale; farei troppo ingrato ad un tanto Filosofo e Maestro (soffrite in pace Sig. Finetti, che io torni a chiamarlo Maestro): se, avendo voi fatto di me e di lui causa comune, non adempissi al mio dovere verso di lui e verso me stesso, con esporvi i veri sensi delle dottissime meditazioni di questo illustre Filosofo, massime perche le di lui opere non sogliono andare per le mani di tutti: come quelle, che richieggono nei Leggitori vasta erudizione, e profondità d'ingegno. Si aggiugne, che voi non contento neppure di sfiorare la vostra censura sul mero dottrinale, contr' ogni legge d'onestà e di buona fede, v' inoltrate fino a tacciare per *empio* un sentimento dello stesso Vico; nè vi siete curato con una così nera calunnia di macchiare la di lui gloriosa fama, non
meno

meno per le cognizioni filosofiche , che per la specchiata di lui sana dottrina in materia di Religione . Ascriverete dunque , Signor mio , a quella violenza , d' amore , che nasce in noi , massime dall' uniformazione nelle scientifiche cognizioni , se, contr' ogni mia voglia di contendere , mi veggio quasi per forza menato ad esporvi alcune mie riflessioni sulla censura da voi propoitaci ; tantopiù , che chiunque ha dritto di professare veri sensi di onoratezza e di Religione , non può dispensarsi dalla precisa obbligazione di vindicare la propria ed altrui fama , con far chiaro al pubblico quello , che voi forse non vi siete curato d' avvertire , per avere campo di prorompere contro gli altrui detti . Spero nondimeno , che: siccome (per quanto voi stesso vi dichiarate) vi siete mischiato a dar giudizio dell' accennato mio sistema unicamente per soddisfare al desiderio , ch' io manifestai , di attendere i sentimenti dei Dotti : così mi permetterete la libertà di dirvi sinceramente ciocche nè penso , per avvicinarci sempre più a quella verità , che e voi ed io dobbiamo fuori d' ogni amor proprio umilmente venerare , ed abbracciare . Or veniamo al fatto .

CAPO PRIMO.

Osservazioni sulla Censura proposta quanto al Sistema del Dritto di Natura .

NEL capo 2. del lib.8. della vostr'opera piacendovi d' entrare a ragionare del fondamento del dritto di Natura , proposto da Vico e da me , cominciate a scrivere così : *Johannes Baptista Vica VERUM pro jure*

juris fundamento constituens, vel sentit nobiscum, vel nullum peculiare fundamentum assignat (a). Qui da Capitan generale intimate a Vico. ò che si renda a discrezione del vostro sentimento, ò che rimanga schiavo della sua ignoranza. Voi Sig. Finetti, per quanto ho potuto accorgermi, siete molto franco a prorompere in simili pretensioni. Per cagion d' esèmpio nel cap. 6. del lib. 7. quando proponete quel vostro Assioma generale del dritto di Natura *Naturalis ordo servandus est*: pretendete, che S. Tomaso sia d' accordo con voi, allorchè egli afferma, che 'l primò precetto naturale sia *bonum est faciendum & prosequendum, & malum vitandum*, inmanierache voi francamente conchiudete: *perinde est dicere bonum esse faciendum, ac ordinem esse servandum* (b). Or fate conto, che, quanto il vostro *ordo servandus est* è lontano dal precetto stabilito da S. Tomaso: altrettanto il *Verum* stabilito da Vico per fondamento del Dritto di Natura è diverso da quello, che voi proponete. Egli è vero, che non vi siete fidato di espressamente fare la stessa minaccia a S. Tomaso, che fate a Vico con quel detto *vel nullum peculiare fundamentum assignat*; nondimeno tacitamente dite lo stesso a S. Tomaso; poichè non v' ha, chi non s'accorga, quanto sia diverso il proposto precetto di S. Tomaso dal vostro; e chi mai potrà concepire, che *Bonum est faciendum* vaglia lo stesso dell' *Ordo servandus*! Ma lasciamo agli altri la libertà di giudicare dell' *Identità* di queste due proposizioni, e ritorniamo a noi.

Io francamente vi rispondo, che 'l fondamento del dritto di Natura, proposto da Vico neppure per ombra può

(a) Pag. 112.

(b) Loc. cit. pag. 84., & 85.

può convenire con quel proposto da voi in quel *cognitio Ordinis*; anziché la minaccia, che gl' intima *vel nullum peculiare fundamentum assignat*, cade direttamente contro voi stesso. E prima d' ogni altro fa duopoli' esporvi il vero senso della nozione *Verum*, tale quale è stata appresa da Vico. Voi Sig. Finetti vi siete contentato di riferire il sentimento di Vico coll' espressioni del P. Concina, il quale nella sua Opera, che ha per titolo = *Origines, fundamenta, & Capita prima Juris Naturalis & Gentium*, si fece gloria d' adottare il sentimento di Vico sul fondamento del dritto di Natura; ma non vi siete poi curato di riflettere, e penetrare le meditazioni di questo Filosofo, anzi le nozioni Metafisiche da lui proposte su tal materia; in maniere che v' impegnate a ragionare de i di lui sentimenti senza prendervi la cura di comprenderli. Voi dunque, per provare, che Vico sia in ciò d' accordo con voi, ragionate così = Il Vero morale altro non è, che *Mentis, vel Rationis cognitio, cum ordine rerum consentiens* (a); e perchè questo Vero morale non si può conoscere senza la cognizione dell' ordine, dunque, voi concludete, il *Verum* di Vico è lo stesso, che *Cognitio ordinis*, che voi proponete per fondamento del dritto di Natura. Adagio Sig. Finetti: Nelle nozioni, massime Metafisiche, bisogna usare l' ultima esattezza non meno nell' espressioni, che nel ragionare. Or sappiate, che lo sbaglio consiste nell' aver voi formato la definizione del *Verum* a seconda della vostra maniera di pensare, e di scrivere; e non secondo la mente di Vico, il quale quanto è stato esattissimo nel proporre le Nozioni delle cose, altrettanto fu costante nel ritenerle. Ora state a sentire l' esattezza dell' espressioni

(a) Loc. cit. pag. 114.

fioni, e del ragionare di Vico. L' *uniformazione della nostra mente*, ò sia del nostro intendere coll' ordine delle cose vien chiamata da Vico propriamente *Ratio*; la cognizione poi, che si forma in noi per mezzo di tale uniformazione è quella, che propriamente dicesi *Verum*; sicche il *Verum* secondo Vico, e secondo chiunque professi limpidezza di Nozioni metafisiche, è il prodotto dell' uniformazione, e non l' uniformazione medesima. Ecco le sue precise parole (a): *Conformatio mentis cum ipso ordine rerum est, & dicitur Ratio*; e qui propone, come voi vedete, la definizione della voce *Ratio*; poi soggiugne: *Conformatio Mentis cum rerum Ordine gignit Verum*; ed ecco la definizione precisa del *Verum*, cioè il prodotto, ò sia quella cognizione, che la mente acquista col mezzo dell' uniformazione del suo intendere coll' ordine delle cose. Quindi è, che secondo Vico altro è l' uniformazione del nostro intendere coll' ordine delle cose, che dicesi *Ratio*: altro è la cognizione, che si forma nella nostra mente per mezzo di tale uniformazione, che dicesi *Verum*; perchè l' uniformazione del nostro intendere coll' Ordine delle cose appartiene alla *Facoltà*, di cui la nostra mente è dotata nel riferire la sua intelligenza all' ordine da Dio stabilito; ma il *Verum* altro non è, che *cognizione prodotta nella mente da tale uniformazione*, come io con maggior diligenza, distinzione, e chiarezza cercai di spiegare nel mio saggio, e che voi per mia disgrazia non vi siete curato di avvertire.

Stabilita l'esatta nozione del *Ratio*, e del *Verum*, veniamo ora più strettamente al vostro ragionare. Voi dite; *Verum est mentis, vel rationis cognitio cum ordine rerum consentiens*. Nò caro Finetti, non è questa

la

(a) De universi juris uno principio, & fine uno pag. 12.

la nozione del *Verum* proposta da Vico ; perchè, come avete inteso, sotto nome di *Verum* egli vuol significare quella *cognizione*, che si desta nella mente dall' *uniformazione del nostro intendere coll' Ordine delle cose* ; dunque vi compiacerete di cassare dalla vostr' Opera una tal definizione, e riserbatevela piuttosto per voi. Vi dirò dippiù, che quel *rationis cognitio* si oppone direttamente all' idea metafisica di Vico ; poichè sotto nome di *Ratio* altro egli non intende, che *conformatio mentis cum ordine rerum*, come avete inteso dalle stesse sue parole ; Dunque cassate tutto, come alieno, anzi indegno della Filosofia di Vico. Or ditemi in cortesia, se Vico non si è sognato di proporre la nozione del *Verum*, che voi falsamente gli attribuite : come mai farà possibile, che il fondamento del dritto di natura proposto da lui, possa convenire col vostro ? E se la sua nozione del *Verum* è tutta opposta a quella, che voi supponete, con qual coraggio potrete affermare, che Vico è d' accordo con voi ?

Ma già sento rimproverarmi : Che sottigliezze sono mai quelle ? Che tanta scrupolosità di parole ? A che vagliono tante distinzioni di cose ? Ditemi, Signor Finetti, è possibile, che voi non sappiate, quanto sia indispensabile a chi vuol trattare le dottrine, massime di materie Metafisiche, di rigorosamente osservare l'esatta distinzione delle voci, dell'espressioni, e delle nozioni ? Non vi accorgete ora voi stesso, che per difetto di tali esattezze siete trascorso ad apprendere tutt'altro di quel, che Vico ha voluto significare ? Se replicate, che la differenza consista nelle parole, ma che quanto alla sostanza si vadi a conchiudere lo stesso ; anzichè voi siate *chiaro* nel proporre quel *cognitio Ordinis*, e Vico sia oscuro col suo *Verum* : io vi rispondo, che lo sbaglio non consiste soltanto nelle parole, ma cade sull' essen-

l'ellenziale dell' idea , che si vuol significare ; poichè per tralasciare quel vostro misto di parole opposte tra loro : voi supponete , che il *Verum* sia l' uniformazione della nostra mente coll' ordine delle cose : e Vico al contrario vuole , che sia il *prodotto* dell' uniformazione : Ed ecco , in che consiste la vostra *chiarezza* , ed al contrario l'*oscurità* di Vico , che voi confondete *nozioni con nozioni* , *cagione coll' effetto* ; e Vico distingue tutto esattamente . Or chi confonde , per voi è chiaro : e chi distingue , è oscuro . Non è così ?

Montate poi in collera contro il povero Concina , per essersi costui pregiato di adottare il sentimento dell' ingegnossimo , (com' egli dice) ed eruditissimo Vico , e scrivete così (a) : *Verumtamen , ut quod hac de re sentio , libere dicam : quid necesse erat , si res ita se habeat , cum Vico rem apertissimam vel verbis obscurioribus involvere , vel ita proponere , ac si novum quid in lucem esset productum ? Quumque specialis suppetat amplissima Ordinis appellatio , cur illum sub generali VERI nomine proposuit , & adjunctis tantummodo definiuit ?* Se avreste fatto un simile rimprovero a Concina vivo : io sono sicuro , che vi avrebbe risposto con poca vostra soddisfazione ; ma lasciamo Concina a parte , e discorriamo un poco tra noi . Ditemi Signor Finetti , che mai pretendete di darci ad intendere , con questo vostr' *Ordine* , che avete appreso dall' Oltramontano Scrittore , e Professore di Halle Bodino (b) , cui peraltro mancate di attribuire l' onore d' un sì bel ritrovato ? Che le azioni Umane si debbano uniformare coll' Ordine delle cose da Dio stabilito , non si può porre in dubbio da chiunque riconosce il sommo Autore dell' Universo . Or chi dice , che le azioni Umane

(a) Cit. loc. pag. 114.

(b) Disput. de jure Mundi .

ne debbono uniformarsi coll' Ordine delle cose, altro non dice, che *la necessaria subordinazione dell' Umano volere a quell' Ordine, che Dio ha prescritto*; sicchè, quando voi dite, che *fundamentum Juris natura ponitur in cognitione Ordinis eterni, & incommutabilis, cui actiones nostra conformari possint, ac debeant*: (a), invece di proporre il fondamento della legge di Natura, ci dite la subordinazione dell' Umane azioni a seconda dell' Ordine eterno da Dio prescritto. Nè più, nè meno può conchiudere quel vostro *cognitio Ordinis*; *tui actiones nostra conformari debeant*. E, affinchè comprendiate una volta la necessaria distinzione delle nozioni, che debbono avvertire su tale articolo: due sono i punti massimi; che hanno essercitato gl'ingegni de' più celebri Scrittori: il primo consiste nel trovare il fondamento della legge, detta di Natura: l'altro nello stabilire il fondamento dell' *obbligazione di questa legge*; poichè, non essendo altro la legge di natura, che un dettame della nostra mente, e che in conseguenza si forma dentro, e non fuori di noi medesimi: oltre di stabilire il fondamento di questo dettame, abbiamo bisogno di stabilire altresì il fondamento, per cui l'Uomo, benchè dotato di facoltà libera, sia nondimeno *obligato* a seguirlo. Or il Filosofo dee prima stabilire il *fondamento* di questa legge, e poi il *fondamento* dell' *obbligazione* della legge medesima; e questa seconda difficoltà nasce, perchè queste leggi ci vengono dettate dai medesimi nostri lumi, sicchè fa dubbio l' intendere, come l'Uomo, libero di sua natura, possa obbligare se stesso a seguire il proprio suo dettame. Ciò supposto, voi ora v' accorgete, che quel vostro *cognitio Ordinis* può giovare in qualche maniera a stabilire il fondamento dell' *obbligazione*,
ae,

(a) Loc. cit. pag. 112.

ne, e non della *legge medesima* : poichè supposto il fondamento della legge, se vi dimanderanno, perchè l' Uomo è obbligato di seguire i dettami della sua mente? voi allora sarete in grado di rispondere, che l' Uomo è stato formato dal sommo suo Autore; il quale, essendo di natura perfettissima, ha prescritto ordine, e regola a tutto; e in conseguenza trovandosi l' Uomo dentro l' Ordine Eterno da Dio stabilito, è *obbligato* di menare la sua vita a seconda dell' Ordine prescritto dal suo Autore; ed ecco, come *la cognizione dell' Ordine* ci somministra il fondamento, per cui l' Uomo benchè libero è *obbligato* ad uniformare le sue azioni coll' Ordine prescritto da Dio; sicchè quando voi dite: *fundamentum juris natura ponitur in cognitione Ordinis* in vece di proporre il fondamento de' dettami della natura, ch'era l'articolo, di cui stavate trattando, avete spiegato il principio dell' *obbligazione* di tali dettami, ed in conseguenza supponete quello stesso, che vorreste stabilire, quanto a dire, che quella vostra proposizione propone tutt' altro di qualche pretendete, in manierachè se avreste detto: *fundamentum OBLIGATIONIS juris Natura ponitur in cognitione Ordinis*, avreste detto qualche cosa di vero almeno quanto al principio dell' obbligazione. E quindi vi accorgerete ancora, che il fondamento della legge debba essere diverso dal fondamento dell' *obbligazione*; perchè questo dobbiamo ripeterlo fuor di noi, cioè da Dio, e dall' Ordine da lui prescritto, e quello dobbiamo trovarlo dentro di noi, cioè nella stessa nostra costituzione, o sia nella nostra mente, la quale è quella, che ci somministra le regole della nostra condotta; ragion, per cui chiamansi leggi, e Dritto di Natura. Ed ecco, Signor Finetti, dove va a finire quell' *ap-
tissi-*

issima Ordinis appellatio, di cui vi gloriare, come se l'ordine potesse somministrarvi il vero fondamentale principio del dritto di Natura. Voi dite a Vico, che o debba convenire nel vostro sentimento, o *nullum peculiare juris fundamentum assignat*; ed io mi prendo la libertà di rispondervi, che il sistema di Vico, allorché propone il *Verum*, riguarda il fondamento della legge, e non il fondamento dell' obbligazione della legge medesima; dunque siamo scicuri, ch' egli non può convenire con voi, quando voi proponete il fondamento dell' *obbligazione* per fondamento della legge medesima, essendo quelle due cose distinte tra loro, come avete inteso. Or se io vi dicessi, che voi con quel *Cognitio Ordinis nullum nec peculiare, nec universale juris fundamentum assignas*, non avrei ragione di rimproverare a voi quel, che voi troppo a torto cercate di rimproverare a Vico?

Ma per farvi meglio comprendere l'ingiustizia, con cui v' impegnate a dar giudizio di ciò, che non avete avvertito, voi sapete, che l' dritto di Natura dee ripetersi dalla propria nostra Cognizione; sapete ancora, che questo dritto si riferisce a cognizione *scientifica*; dovrete inoltre sapere, che tutte le cognizioni *scientifiche* non possono riconoscere, che un solo ed unico fondamento, perchè cognizione *scientifica* altro non è, che cognizione intieramente perfetta della cosa, che si percepisce; dunque non vi dovrebbe essere ignoto, che la Morale appresa in un raglione di *scienza* non può riconoscere un fondamento diverso da tutte le altre cognizioni *scientifiche*. Ciò supposto non potrete negarmi, che il *Verum* sia l'unico fondamento della cognizione *scientifica*; dunque se Vico ha detto, che il *Verum* sia il fondamento anche della Morale, con qual coraggio po-

B

te

tete rimproverarlo , che *nullum peculiare juris fundamentum assignat* ? Voi rispondete , che quello è un fondamento generico , e non *peculiare* , ò sia proprio di questa particolare scienza , poichè non si può porre in dubbio , voi dite , che la *verità* sia la base ; d'ogni scienza ; ma da ciò non siegua , che il *Verum* sia il fondamento proprio della moral dottrina . Questa vostra risposta , caro Sig. Finetti , nasce dal non distinguere *Oggetto* da *Fondamento* . Altro è dire , Signor mio , che l'*oggetto* della Morale sia la condotta dell' animo umano : altro è dire , che il *Verum* non sia il particolare fondamento di questa scienza . E qui Vico vi risponde , che il fondamento preciso della Morale è per l'appunto quel *Verum* , che riguarda la condotta Morale dell' Uomo a differenza del *Verum* metafisico , e matematico , che riguardano le cognizioni scientifiche sullo spirito e sul corpo . Dunque la differenza , che corre tra il *Verum* morale , metafisico , e matematico *versatur* circa i varj *oggetti* di queste tre scienze , e non circa la natura del fondamento medesimo ; perchè tutti e tre , come quei , che costano egualmente di cognizioni *scientifiche* , non possono riconoscere un fondamento diverso , perchè la nostra mente acquista tutte le cognizioni *scientifiche* colla stessissima facoltà d'intendere , e collo stesso uso della medesima ; in maniera che , come la mente percepisce le cognizioni scientifiche di Matematica , e Metafisica : percepisce altresì quelle della Morale ; e come , per acquistare le cognizioni scientifiche di quelle , ha bisogno di percepire il *Reale* , ò sia il *Vero* delle materie Matematiche , e Metafisiche ; così , per fare l'acquisto delle cognizioni scientifiche di quelle , ha bisogno altresì di percepire il *Reale* , ò sia il *Vero* delle materie morali . Voi vorrete , che si stabilisse un fondamento proprio della

della Morale distinto dall' altre scienze; ma non vi accorgete di non aver voi formato ancora la vera idea delle cognizioni scientifiche; poichè col pretendere di voler trovare nella Morale quello vostro distinto fondamento, non potrete più ammettere, e riferire là Morale a scienza. Se adunque avreste distinto con esattezza di nozioni *gli oggetti* dal *fondamento* delle cognizioni scientifiche, non potevate fuggire dal *Verum* di Vico, come fondamento proprio anche della Morale per quanto riguarda *la condotta dell' animo umano*. Or ditemi di grazia, dov' è l' oscurità, che voi trovate nel *Verum* di Vico? Si può stabilire fondamento più chiaro, più limpido, più esatto, più sicuro di questo? Poteasi usare espressione più propria, più latina di questa? Non avete voi stesso osservato, come Terenzio usò quel *vere vivere* (a) in senso di regolare le nostre azioni colle leggi del *Vero*? Gli stessi nostri Giureconsulti Romani non hanno spesso usato la voce *Verum* in senso di *aquum*? Potete non ammirare la penetrazione di questo gran Filosofo nel ridurre in un solo vocabolo, tratto dal dotto linguaggio de' Latini, l' esatta nozione del fondamento d' ogni scienza, ed in conseguenza della Morale? Avrete più coraggio di dire, *che nullum peculiare fundamentum assignat*?

Ma non contento di sfogarvi contro Concina per aver' adottato il sentimento di Vico, nè di averlo censurato, come oscuro, passate poi a disprezzarlo, come troppo noto, e volgare, e perciò indegno della vostra approvazione. *Verum esse* (voi dite) *ali- qui fundamentum cujuslibet scientia, adeoque & ip- sius juris naturalis quis ignorat? Omnis utique scientia versatur circa Verum, omnisque veris constat propositio-*

B 2

nibus

(a) In Heautontimorumenos act. 1. sc. 1.

nibus &c. (a) Diceste fulla prima, che Concina con Vico involvunt rem apertissimam verbis obscurioribus, ed ora vi nausea la volgare espressione del *Verum*: quis ignorat? Insomma da un momento all'altro, ciocch'era si spiegato *verbis obscurioribus*, diviene chiarissimo, volgare, e noto a tutti. Non è così? Ma id saprò conciliare la vostra contradizione. L'idea confusa, e volgare, che voi qui proponete del *Verum*, ella è certamente nota a tutti, ma la nozione metafisica del *Vero*, come principio universale delle cognizioni scientifiche, ed in conseguenza della Morale proposta da Vico mi sembra, che sia ancora oscura per voi; anzichè non vi siete curato neppure di comprenderla. Egli è noto a tutti, che la Morale insieme coir' altre scienze dee contenere verità, e non falsità, nel senso volgarmente appreso di vero e di falso; ma come in noi si desti il *Vero*, in che propriamente consista, perchè debba essere il comun fondamento delle cognizioni scientifiche, come i precetti di morale siano fondati sul *Verum*, e come l'Onestà, e la Giustizia dipendano dallo stesso principio, sono cose tutte nè volgari, nè note a tutti, essendo queste nozioni tutte metafisiche, le quali non possono esser note, che a quei delicati Filosofi, i quali anno ingegno, e voglia di penetrare nelle più sottili, e distinte speculazioni. In fatti voi battantemente dimostrate di non esservi note, quando definite il *Verum* con quelle parole: *est mentis vel rationis cognitio cum Ordine rerum consentiens*; poichè non distinguete l'uniformazione del nostro intendere coll'Ordine delle cose, dalla cognizione, che si acquista per mezzo di tale uniformazione; e molto meno avete avvertito in quel *rationis cognitio* lo stravolgimento delle nozioni metafisiche, per cui vi chiudet

(a) Loc. cit. p. 115.

dedete la strada d'innoltrarvi in simili meditazioni. Quindi è, che voi non avendo formato altra idea del *Vero*, se non quella, che va in bocca del Volgo, anzi non essendovi curato neppure di avvertire, quanto io lungamente ho proposto su tale articolo colla maggior distinzione, e chiarezza possibile: andate cercando nella Morale un fondamento distinto dal resto delle cognizioni scientifiche senza riflettere, che le cognizioni scientifiche variano tra loro quanto agli oggetti, *circa qua versantur*, e non quanto al fondamento delle cognizioni medesime. E quindi è ancora, che tutti i sistemi proposti, e da proporsi nella Morale, se non riconoscono lo stesso fondamento comune a tutte le scientifiche cognizioni, ò si ridurranno a sistemi di mera Politica, ò saranno estranei, ò conterranno anzi suono di parole, che di cose, ò finalmente tratteranno la Morale in ragione di Dottrina *Opinabile*, e non già *scientifica*, come avreste potuto accorgervi dalle tante dissensioni de' scrittori su tale articolo senza conchiudersi mai nulla di proposito.

Qualche poi andate riflettendo sul *Vero* in generale e sul Vero Morale, sul Vero *obiettivo*, e *trascendentale*, sono tutte cose aliene dalla purità della Metafisica di Vico, sicchè sovra tali articoli ve l'intenderete con quei della stessa vostra scuola, i quali si diletteranno ben volentieri di perdere il tempo in simili frodole. Ed eccovi pienamente soddisfatto sovra i vostri dubbi proposti contro di Vico.

Passiamo ora a quanto vi è piaciuto di proporre sul mio saggio. E qui potrei contentarmi di ciocchè vi ho esposto finora, tantopiù, che voi stesso vi dichiarate, che la censura proposta contro di Vico *quadratur quoque in Dunium, qui ipsius doctrinam explicandam, propugnandamque suscepit*. Ma, poicchè voi sog-

giugnete : *Quum ipse profiteatur sollemniter , se libenter aliorum iudicium de assumpto opere auditurum : rem ei gratam me facturum putavi , si sincere , si candide , si liberaliter pro ingenii mei tenuitate non nulla proponerem , quæ ut minimum majoris alicujus elucidationis indigere videantur : farei torto a queste gentilissime vostre espressioni , se non cercassi di corrispondere con altrettanta ingenuità per sodisfare al vostro desiderio .*

Cominciate , benchè timido , e dubbioso ad augurarmi un felice successo full' Opera principale , che io prometto nel saggio , e con fraterno amore mi avvertite di ciocchè potrebbero dirmi i seguaci di Wolfio , allorchè , sul supposto d' essersi dal loro Maestro ridotta la Morale a verità dimostrate , sapessero lo stesso mio impegno con diversi principj . Caro Signor Finetti riposate pure in pace , sgombratevi da questo vano timore , e pensate piuttosto a qualche potranno dire sulla censura fattali da voi , che quanto a me venero le censure di tutti , quando sorgano non da spirito di vanità , e voglia di contendere , ma da profondità di dottrina , e dal puro amore della verità .

Propongo io sulla prima che *il Principio universale dello Scibile umano non può essere che unico , solo , e comune per tutto il vasto campo delle Umane cognizioni ;* e poi distinguendo i tre generi delle cose tutte , cioè Corpo , Spirito , e'l Composto dell' uno , e dell' altro , cioè l' Uomo , considero i tre oggetti , sovra de' quali si spande il nostro intendimento scientifico , cioè sulle cognizioni Matematiche , che riguardano il Corpo : sulle Metafisiche , che riguardano lo spirito : e sulle Morali , che riguardano la condotta dell' animo Umano . Qui voi non mi proponete altra difficoltà di quella : *At illud hic displicet , quod Vir Clarissimus non*
præ-

præmonuerit, quid hîc intelligat universalis principii nomine (a). Quindi vi andate poi strolagando, se col nome di *principio* universale io intenda un' *assioma generale*, onde si abbiano a derivare tutte le cognizioni scientifiche, *ut ipsa principii vox innuere videtur*, ò pure io intenda l'*oggetto* universale di tali cognizioni: *Si autem per universale principium significare velit, unicum esse scientiarum objectum* (Non vi ha bastato Signor Finetti, che io a lettere di scatola distinguo i tre *oggetti* delle cognizioni Scientifiche, Corpo, Spirito, ed animo Umane). . . *hoc in primis est vulgatissimum, nulliusque indiget probationis*) Sarà volgatissimo nelle vostre scuole, ma io distinguo tre *oggetti* delle Scienze, e non mi contento di un solo) Caro Signor Finetti, sotto nome di *principio universale* io non ho inteso nè l' uno nè l' altro, e la mia disgrazia vuole, che non ci avete indovinato; ma se aveste confogliato i vocabolarj Latini, onde l' appresero gl'Italiani, vi sareste liberato dalla pena d' interpretarlo alla vostra maniera. Quivi avreste trovato la voce *principium* nel senso originario, e naturale di *origine, fonte, fondamento*, e simili, e non mai in senso di *oggetto*. Si è talvolta usurpato per traslato in senso anche di *proposizione universale*, ma la significazione naturale è quella di *origine, e fondamento*, e per tale l' ho io usato. Ma poi come potete dubitare della significazione di quel mio *principio universale*, quando nella stessa pagina quinta, in cui comincio ad usare tal voce, poche riga prima fo parola de' precetti generali della Morale chiamandoli col proprio nome di *Assiomi*, e non di *principio*? Dippiù nella pagina 50., e seguenti, dove tratto espressamente dell' *massime generali* della Morale, non mi avvalgo io co-

(a) Loc. cit. pag. 117.

stantemente della voce *assioma*, ò *massima*, ò *precetto* generale, e non mai di principio? Dov'è nel mio saggio, che io abbia mai confuso il *principio* (cui talvolta per maggiore perspicuità ci ho aggiunto la voce *fondamentale*) coll' *assioma*? Come potete fingere di non sapere, in qual senso io abbia appreso la voce principio, se non mai me ne sono avvaluto, fuorchè nella sola significazione di *fondamento*? Quanto poi alla significazione in senso di *oggetto*, questa è una stravaganza peggiore della prima. *Principio*, *Oggetto*, ed *Assioma* sono tre vocaboli, da me costantemente usati in tutto il Saggio con distintissime nozioni. Basterà ricordarvi quello stesso luogo, dove vorreste farmi usare la voce principio anche per oggetto, ch'è la pagina sesta da voi citata. Ecco le mie parole: *Se mi si dimandi, qual sia il principio universale delle cognizioni Scientifiche... cioè di quelle cognizioni, che cadono sovra i tre descritti generi di Oggetti &c.* Posso io meglio distinguere l'Oggetto dal Principio? Può cader' ombra di dubbio sulla significazione diversa di tali vocaboli? Perchè dunque vi andate strologando per sapere, in qual senso abbia io appreso la voce *principio*? Ma lasciamo di grazia questo articolo, sovra di cui corre rischio di farmi perdere la pazienza, e passiamo innanzi.

Il resto delle vostre difficoltà, sebbene siano di simil natura, cioè ò si raggirano nello stravolgermi i limpidi miei sentimenti, ò nell'andar divinando ciocchè ho spiegato con bastante chiarezza, ò col dichiararvi di non comprendere le mie idee; pure, per sodisfarvi intieramente, cercherò quì di sbrigarvi brevemente da tutti i vostri dubbj, con riserbarmi di proporvi nel fine di questa lettera un prospetto di proposizioni estratte dal mio saggio, affinchè col por-
vi

vi sotto gli occhi la precisione più distinta de' miei sentimenti , possiate d' ora innanzi ragionarmi a piede fermo , e dentro i cancelli delle mie idee .

Dopo aver voi proposto tante bellissime divinazioni sull' intelligenza di quella mia espressione di *principio universale* , vi divertite ora sul Vero astratto , ora sul concreto , ora sull' oggetto , e simili confusioni di nozioni . Poi non piacendovi alcune mie parole sulla nozione del Vero , mi fate sapere , *che cognitio tantum probabilis sape vera est* . Inoltre per aver' io conchiuso , *che l' unico universal carattere delle cognizioni scientifiche sia il Vero* , voi apprendendo questa mia espressione contro tutto il complesso del mio discorso in senso di *criterio* , e *nota* del Vero , cercate d' illuminarmi col farmi sapere quel grande arcano , che l' evidenza sia il criterio della verità . Indi passate a spiegarmi , qual debba dirsi cognizione *vera* , e quale *certa* : Cose tutte , che io mi dichiaro espressamente di rinunziarvele per altrettante , e mi rincresce di non potervi compiacere coll' adottare tali vostre nozioni metafisiche , come quelle , che produrrebbero una guerra di contradizioni , e confusion' insieme nel debolissimo mio ingegno .

Non posso poi passar sotto silenzio qualche conchiudete vertò il fine della pag. 118. con quelle parole : *Illud admiratione dignum est , quod Dunius Certum , seu indubium cum Vero confundere videatur* . Ma con qual coraggio potete ciò affermare , se nella pagina 40. del mio saggio io scrivo così : *Dico Certo a differenza del Vero nella sua nativa significazione Latina che propriamente addita quella persuasione , che in noi si desta dalla fede , che prestiamo altrui , e che perciò ci fa riposare sull' altrui autorità , sia de' propri sensi , sia degli altrui detti . E perchè il Certo si for-*

forma dall' autorità ; perciò ogni legge nata dell' autorità , ed arbitrio Umano riconosce per suo principio il Certo , siccome la legge , che vien dettata dalla Ragione , è fondata sul Vero &c. : Si può proporre con maggior distinzione la gran differenza , che io riconosco tra'l Certo , e'l Vero ? Inoltre soggiungo nella nota l' origine della voce *Certum* coll' autorità degli antichi Grammatici Latini ; e quivi ripeto sempre più , e confermo la distinzione proposta sul Certo , e'l Vero ; anzichè tutto il mio sistema lo riduco a stabilire il Vero per fondamento del Dritto di Natura , ed il Certo per fondamento del Dritto delle Genti , e Civile ; e voi Signor Finetti avete coraggio di dirmi , ch' io confondo il Certo col Vero ? So bene , che tali distinzioni di nomi colle sue precise distinte nozioni , tratte dalle vere origini del linguaggio latino , non sono in uso presso di voi ; ma , qualunque sia la libertà di chi scrive nell' usare quei vocaboli , che più gli aggradano , che mai poteva io far di più , che di proporre le distinte nozioni del Vero , e del Certo nel senso , che a me piace di usarli ?

Proseguite poi a dirmi (a) : ora che io non abbia proposto la chiara nozione del Vero : ora , che non intendete , come si desti nella mente per mezzo dell' uniformazione del nostro intendere coll' Ordine delle cose : ora col pretendere , che col mio Vero altro non possa intendersi , che lo stesso vostr' Ordine , e cose simili . Perdonatemi Signor Finetti , se questa volta mi obbligate a dovervi dire senza scrupolo di vanità , che in quel mio Saggio non vi è nozione di nome , ò di cosa , che non sia espressa colla maggiore perspicuità , e distinzione ; ma spesso avviene in questo Mondo , che le confusioni , le contradizioni , e l' impurità delle nozioni

e ra-

(a) Dalla pag. 113. per tutta quasi la pagina 120.

e raziocinj si apprendono per chiarezza , e per pastocolo delle menti avvezze per lungo uso ai miseri stravolgimenti delle idee , in manierachè ogni rovescio li sembra ritto , e il ritto rovescio .

Cercate inoltre di entrar di passaggio in qualche io vado spiegando nel Saggio sulla distinzione trall' *Onesto*, e l' *Giusto*, e con tutte le forze della solita vostra dialettica v'impegnate a poter conchiudere , che la dottrina dell' *Onesto* , e del *Giusto* si possa con maggior brevità ripetere dal vostr' *Ordine: qua res* (voi dite) *multo brevius confici potest ex rerum Ordine* . Nò , caro Signor Finetti , vi dico ingenuamente , che siete affatto uscito fuori di strada ; perchè senza limpidezza di nozioni , e di raziocinj non è possibile di ragionare , massime sulle materie metafisiche . Terminate finalmente la vostra censura con una figura di preterizione : *Quum autem eorum . , qua hic scribo , scopus tantummodo sit , pradiatum nostrum fundamentum fueri , lubens brevitatis causa praterco , qua obijci possent vel contra ejus definitionem Justitia , quum esse ale rectam distributionem utilium , vel contra ipsius divisionem Societatis &c.* Ma io senza bisogno di figura di preterizione vi rispondo francamente , che , qualora per brevità vi eravate determinato di tralasciare i vostri dubbj su tali punti, dovevate astenervi altresì di accennare alcune mie parole rubate in qua , e in là , mozzate , e sfigurate dal continuato filo del mio sistema . La massima difficoltà caro Signor Finetti , che incontrasi nello stabilire il sistema della Moral dottrina , consiste in quella indispensabile obbligazione di proporre principj tali , onde possano dedursi le necessarie conseguenze , per conservarle costantemente il carattere di *Scienza*; e perciò nel mio Saggio mi sono studiato (per quanto portano le deboli mie forze) di riferire tutte
le

le linee al suo centro con una continuata catena di proposizioni , di cui l'una dipenda dall'altra , e tutte vadino a terminare al primario suo punto , come con maggior distinzione cercherò di proporvele nel fine di questa lettera per liberarvi , se sarà possibile , da tutti i vostri dubbj . Or quando voi tagliate il mio lavoro in tanti minuti pezzi , e senza connessione tra loro , chi non vede , che voi mi fate il massimo de' torti ? So bene , che 'l vostro lavoro è direttamente opposto al mio , ma non è lecito di fare sulle cose degli altri qualche senza ingiuria potreste fare sulle proprie . Mi sono passate sotto gli occhi tralle tante altre alcune vostre proposizioni molto opportune al nostro proposito , e che meritano una particolare osservazione . Voi non sapete negare , che la Moral dottrina costi di cognizioni *Scientifiche* , i di cui precetti siano capaci della dimostrazione . *Præcepta juris naturalis* (voi dite (a) *non solum suaderi rationibus probabilibus possunt , sed argumentis etiam evidentiibus demonstrari* . Aggiungete inoltre (b) : *Juris naturalis præcepta generatim adeo clara sunt , seu cognitu facilia , ut nemo possit eorum ignoracione excusari* . Ma poco dopo proponete l' eccezione di questa regola con quelle parole : *non est tamen absolute negandum circa aliquod præceptum a principiis valde remotum . . . inculpatam ignorantiam posse raro tamen contingere* . Per voi adunque sebbene la Moral Dottrina costi di cognizioni *scientifiche* , ed in conseguenza degne dell'evidenza , e della dimostrazione ; pure voi dite , che *benchè di rado , può nondimeno accadere , che qualche precetto , come molto remoto dai suoi Principj , sia così oscuro , e dubbioso , che possa meritare una scusabile ignoranza* . Io qui non intendo di entrare in contesa con voi nè sopra i vostri precetti

pro-

(a) Nel cap. 8. del lib. 11. (b) Nel cap. 9. dello stesso libro.

prossimi , e rimoti ; e molto meno sull' ignoranza colpevole ò scusabile quanto a qualche vostro raro precetto . Sono queste materie , che meritavano essere trattate da' suoi veri fonti , e con quella purità di dottrina , che conviene ; ed io non ho nè voglia , nè tempo da perdere nell' esaminare tali vostre regole , ed eccezioni sopra i precetti Morali . Passiamo dunque innanzi , Proseguendo voi a ragionare della natura de' precetti del Dritto naturale , stabilite un' altra proposizione tutta opposta alla prima già riferita , e dite , così (a) : *Quum in praeceptis naturalibus omnimoda certitudo haberi non potest , tum id , quod probabilius , tutiusque videtur , seligendum* . L' antecedente diceva : *Praecepta juris naturalis non solum suaderi rationibus probabilibus possunt , sed argumentis etiam evidentibus demonstrari* ; con quest' altra poi all' opposto sostenete , che *qualora nei Precetti naturali non si possa ottenere una perfetta , e certa cognizione , si debba seguire il più probabile , e 'l più sicuro : quum in Præceptis naturalibus omnimoda certitudo haberi non potest , tum id , quod probabilius , tutiusque videtur , seligendum* . Voi , Sig. Finetti , trattando dell' indole , e natura de' Precetti naturali , per un momento sostenete , che *non solum suaderi rationibus probabilibus possunt , sed argumentis etiam evidentibus demonstrari* ; in un' altro passate a sostenere il contrario , cioè , che vi siano Precetti naturali , de' quali *omnimoda certitudo haberi non potest* , e che in conseguenza *seligendum , quod probabilius videtur* . Povera Moral Dottrina ! E qual' è mai la vostra sorte ! Ora vi onorano col bel carattere di scienza , ed ora vi condannano a menare la vostra vita tralle oscurità dell' Opinione , e del Probabilismo ! In somma nel meglio delle vostre glorie v' ingiuriano , e vi svergognano ! Gen.

(a) Nel cap. 10. dello stesso libro II.

Gentilissimo mio Signor Finetti perdonatemi, se colla dovuta serietà in cose di tanta importanza, quanta lo è la retta condotta dell' Uomo nelle sue azioni morali, mi prendo la libertà di dirvi sinceramente, che io non so intendere, con qual coraggio vi siete indotto a profondere due sentimenti non solamente opposti tra loro, ma che l'ultimo offende pur troppo le verità di quella scientifica dottrina, che dee essere la regola delle nostre azioni. Torno a ripetere, che tralascio quel di entrare sull'ignoranza scusabile, o colpevole de' precetti di natura: tralascio altresì l'essame sopra i precetti *prossimi*, e *rimoti*; e solamente mi restringo sull'indole, e natura de' precetti medesimi. Qui non mi dà l'animo di passar sotto silenzio la manifesta vostra contradizione, e molto meno di soffrire la vergognosa pecca, che sconsigliatamente attribuite a quei *precetti* di Natura, che cercate di confinare dentro il tempestoso mare della probabilità. Signor Finetti, a farla corta, o voi credete, che la Morale costi di cognizioni scientifiche, o no; Se ammettete il primo, come realmente voi vi spiegate: non è possibile il sostenere, che i di lei precetti in parte siano dimostrabili con evidenza di argomenti, ed in parte non oltrepassino i confini del probabile, e del verisimile; perchè *Scienza*, ed *Opinione* sono cose troppo diverse tra loro presso tutti i Metafisici, anzi presso tutti quei, che godono il dono del senso comune; sicchè, a qualunque grado di probabilità vi studierete di estollere quei vostri precetti *opinabili*, sparirà immediatamente nella Morale il carattere di scienza; perchè *scientia*, come avrete almeno inteso dire dall'uniforme consenso di tutti i Dialettici, e Metafisici, altro non è, che *cognizione chiara, ed evidente, di cui sia capace la nostra mente, o colla semplice intuizione*, (per avvalor-

valermi della solita espressione de' Metafisici) *è col-
Pajuto di un rigoroso vaziocinio, ò sia colla dimostrazio-
ne*. Dunque, se la Morale per voi è *Scienza*, siete
obligato almeno per non contradirvi di sostenere ,
che tutti i precetti di Natura , come prodotti dalla
Scienza , siano prossimi , siano rimoti , debbono esse-
re *scientifici*, ed in conseguenza capaci almeno del-
la dimostrazione , e non mai dovete considerarli tra
confini più , ò meno della probabilità ; siccome , poiche
le cognizioni Matematiche si riferiscono a scienza ,
ne siegue per necessaria conseguenza , che non pos-
siamo ammettere parte di loro capaci della *dimostra-
zione* , e parte *opinabili* , senza confondere l' idea , e
la natura della *scienza* con quella dell' *Opinione* .
Nulladimeno per vostra maggiore intelligenza debbo
soggiugnervi , che , sebbene tutti i precetti del Drit-
to di Natura , come figli della scienza , siano di lor natu-
ra capaci della dimostrazione ; pure l'*opinabile* può
cadere nel riferire , e nell'applicare i fatti ai precet-
ti per la varietà , ed incertezza delle circostanze , che
l'accompagnano . Quindi è , che nella dubbiezza del-
le circostanze , e de' fatti medesimi , trovandoci nella
contingenza di determinare l' azione con riferirla al
precetto , e non essendo sicuri di tutte quelle circo-
stanze , che si richieggono per applicare , e riferire
l'azione piuttosto al precetto *A* , che al precetto *B* ;
siamo allora obligati di attaccarci alla maggior pro-
babilità de' fatti ; ed ecco come allora *id, quod proba-
bilius, tutiusque videtur, seligendum* ; quanto a di-
re dobbiamo apprendere quel fatto nella sua maggior
probabilità , e come tale dobbiamo riferirlo . Ma
altro è , Signor mio , il dire , che nelle circostanze
del fatto dubbioso dobbiamo scegliere il più probabile
per applicarlo al precetto ; altro è il dire , che il pre-
cetto

cetto per se stesso sia di sua natura opinabile , cioè
 chè si oppone direttamente al carattere di scienza . Av-
 viene inoltre e bene spesso ancora , che ò per man-
 canza di accuratezza di raziocinio , ò per sorpresa
 de' nostri affetti l' Uomo erra ò nella cognizione del
 precetto , ò nell' applicazione dell' azione al precetto
 medesimo ; ed in tali casi l' Uomo abbracciando l'azio-
 ne , ò difforme , ò falsamente applicata al precetto ,
 cade perciò nell'errore; il quale, perchè dipende da noi,
 e non dal precetto , ne siegue , che il nostro errore non
 può mutare la natura del precetto ; ed in conseguen-
 za qualunque sia il nostro errore , il precetto rimane ,
 sempre capace della dimostrazione , come lo sarebbe ,
 quando l' Uomo non errasse . Quindi è , che nei casi
 dell' errore non han luogo i termini dell' Opinabile di
 minore , e maggior grado di probabilità , ma solamen-
 te quei di errore maggiore , e minore ; e quivi al-
 tresì possono cadere le quistioni sull' errore colpevole ,
 ò scusabile , che io qui tralascio di esaminare , come
 aliene dal presente mio proposito . Conchiudiamo ad-
 dunque : se voi ammettete la Moral dottrina in ragione
 di scienza , siete obbligato di ammettere altresì i di lei
 precetti siano prossimi , siano remoti , come scientifici ,
 cioè ò chiaramente noti per se stessi , ò almeno di-
 mostrabili , e non mai Opinabili ; sicchè quando dite ,
 che in alcuni precetti *omnimoda certitudo haberi non
 potest* , affermate , e negate insieme il carattere scien-
 tifico di questa scienza . L' Opinabile può cadere sola-
 mente nell' incertezza de' fatti , e delle circostanze ,
 e non mai nel precetto , che dee essere di sua natura
 mai sempre dimostrabile . Quando poi nella cognizio-
 ne del precetto facciamo abuso della nostra ragione ,
 allora entrano i termini dell' errore , e non già dell' Opi-
 nabile ; perchè il nostro errore non può rendere opi-
 na-

nabile il precetto , che di sua natura è scientifico .
Ma diamo fine alle osservazioni sulle censure da voi
proposte sul mio sistema del Dritto di Natura .

CAPO SECONDO .

Osservazioni sulla censura del Sistema del Dritto delle Gentì , e Civile .

LE difficoltà da voi proposte sul mio sistema della
Giurisprudenza delle Nazioni , che comune-
mente vien chiamata col nome del Dritto delle Gentì ,
e Civile , per qualunque sforzo di moderazione vi con-
fesso sinceramente , che mi sorpresero , ed annojarono
all' ultimo eccesso . L'ostinato vostro costume di riferire
i miei sentimenti rotti , e recisi da' loro capi , e talvol-
ta alterati , la poca diligenza usata nell' apprendarli
nel suo limpido senso , la disordinata maniera nel ma-
neggiarli , e la gran voglia di contendere non poteano
non recarmi l'ultima noja . Dall' altro canto gl' insulti ,
con cui animate le sconsigliate vostre proposizioni contro
di Vico , e contro di me , e che dovrebbero essere
alieni dal carattere di Uomo onesto , massime di chi
professa le lettere , mi sorpresero a segno , che mi
avevano quasi determinato a non risponderci piuttosto ,
che 'espormi al cimento di trascorrere i limiti della pa-
zienza , e moderatezza . Dio vel perdoni , Sig. Pinetti ;
e perchè mai (per tacere tant' altre inavvedute espres-
sioni) farvi uscir di bocca quel chiamare fino per *empio*
il sentimento di Vico sullo stato ferino , ed *eslegge* di
quei primi Uomini , onde sursero le Nazioni Gentili ?
A qua erronea , impiaque sententia (voi dite) *quum*
procul absint docti , pilque homines &c. Dicasi pure
a scorno dell' ignoranza , ed a gloria della verità , che

C

tra' più

tra' più sublimi ingegni il celebratissimo Vico e per costume, e per veri sensi di Religione forse non ha avuto l' eguale. Fede a voi ne faccia l' eruditissimo Teologo Monsig. Torno, lume, ed ornamento del rinomatissimo Clero Napolitano, il quale, destinato dalla Potestà Ecclesiastica per Revisore di quella stess' Opera di Vico, che voi insultate con ogni genere di contumelia: lungi dalle mendicate vergognose adulazioni, col dare uno esatto conto di ciocchè in essa si contenea, rese al piissimmo Scrittore quella giustizia, che mi obligeate qui in primo luogo di trascrivere per vindicare presso gl' incauti leggitori del vostro libro la dilui fama, troppo attorta macchiata con tante ingiuriose vostre espressioni. Ecco il giudizio, reso sul primo libro di Vico da chi aveva Dritto di profferirlo: *Librum, cui titulus de universis Juris uno Principio, & sine uno, a Johanne Baptista Vico Neapolitano, latinis conscriptum literis, Eminen. Vestra jussu quum perlegerem, novoque veluti Sapiensia lumine me illustrari perciperem, quantam fuerim animi voluptate perfusus, satis eloqui non valeo. Meam vero eloquentia inopiam si unquam dolui, nunc certe quammaximo; quum tantum Opus satis pra merito commendare non possim. Sed cuicumque librum, omnigena eruditione refertum, totoque Sapiensia splendore radiantem, omni superiorem laude, quantalibet sit praeditus eloquentia, satis unquam commendaveris? Auctor sibi constans, sui que semper similis in ceteris a se editis libris, alios in hoc, & se superior seipsum superavit. Profecto tanta est elegantia, & puritate latinae linguae conscriptus, ut in eo eloquentiae, & Romani sermonis studiosi, quantam maxime optent elegantiam, & priscam aurei saeculi latinitatem addiscant. Metaphisica dogmata, & principia penitiora, & altiora tanta claritate explicuit,*
tan-

tanta soliditate firmavit Doctissimus Auctor, ut cuiquam
ad Sapiencia sacra facillè jam pateat aditus, Ineffa-
bilem Divinitatem iis descripsit terminis, ut quan-
tum homini fas est, eam explicuisse videatur. Chri-
stiani, Catholique hominis, ut par est, manere sunt
Etus, totam quam firmissimis ex Philosophia desumpti-
rationibus demonstravit, doctrinam ad Fidei Chri-
stiana amussim exegit. Omni in Sapienciam, omne Jus,
omnesque sanctas leges, ut Fide sanctum est, ab uno
Deo, tamquam unico Totius Veri Principio, originem
trahere, & ad unum Deum, tamquam unicum Finem,
ducere disertissime demonstrat, Historiam Temporis
Obscuri fabulis Poetarum obvolutam, ex antiquita-
tis latebris solidissimis conjecturis, si tamen conje-
ctura, & non potius demonstrationes appellande sint,
erutam, tanta claritate explanat, ut hæcenus ea in re
vel eruditissimos viros, veritatem hanc satis plene ad-
sequutos fuisse, clarissime liqueat, Juris, & legum
veram originem non ut historicus tantum, & Juris-
consultus enarrat, sed ut profundissimus Philosophus
ex suis principiis diserte deductam, rationumque mo-
mentis firmatam, ob oculos ferme propanit. Paucis rem
absolvam: ea in libro Oratores elegantiam, Philoso-
phi sinceram sapientiam, Jurisconsulti Jurispruden-
tiam, legumque vim, efficaciam, & æconomiam;
Eruditi solida Philologia principia, Theologi Meta-
physicas easdemque clarissimas rationes, quibus Reli-
gionis dogmata explicent, & ab Ethnicorum, aliorum-
que Fidei hostium dictis vindicent, Christiani denique
omnem iiterati animi pietatem, morum innocentiam,
& summam erga Deum O. M. quam debent, reveren-
tiam, facillimè negotio deprehendent, Tantum erga
opus Catholica Fidei, & morum regulis tam consa-
num, tanta sapientia, tantaque eruditione concinnu-

„ *tum, omnibusque absolutum numeris, dignissimum*
 „ *censeo &c.*

Ecco l'altro giudizio dello stesso illustre dottissimo
 Revisore nell' edizione del secondo libro, in cui oltre
 le altre giuste commendazioni soggiunge: *Illud vero*
bant est silentio praterendum, „ Auctorem vere piū,
 „ *vere Catholicum, ultra, vel supra morem ceterorum*
 „ *de Metaphisicis, aut Philologicis scribentium, omnes*
 „ *'ui ingenii nervos intendisse, ut uni Catholica Reli-*
 „ *gioni, qua suprema laus est, adlaboraret. Librum*
 „ *ergo ad Christianam Fidei, Christianave Ethica amūssimū*
 „ *tantopere exactum, dignissimum censeo &c.*

Nell' edizione finalmente delle note ai due libri lo
 stesso, degnissimo Revisore ripete sul nostro proposito:
Catholica Fidei zelum, nedum integritatem, ac re-
ctam morum disciplinam praeferunt &c.

Avete inteso dolcissimo mio Signor Finetti dal vero
 Teologo, di qual natura sianò i sentimenti, e la dot-
 trina di Vico, massime in materia di Religione? E co-
 me il savio Revisore si studia d'invitare i Letterati Re-
 ligiosi ad apprendere la purità delle dottrine da un tan-
 to celebratissimo Filosofo? Se mai non vi fosse nota,
 l'erudizione, e la profondità d'ingegno dell' illustre
 Revisore, potrebbe bastarvi per conoscerlo questa,
 sorta di giudizj, in cui tralle tante meritate lodi dell'
 Autore avrete campo di osservare altresì nelle dottissi-
 me di lui espressioni, di qual calibro egli si fosse nelle
 materie dottrinali. Or ditemi di grazia, qual' incon-
 siderata voglia di censurare è stata mai la vostra di de-
 turpare la piùssima fama di Scrittore così rinomato per
 gli più puri sensi di vera pietà, e Religione? Per-
 ché senza riflettere, e senza prima far' esaminare al-
 meno i di lui detti da chi forse sarà più versato in tali
 materie, vi cimentate fidandovi delle vostre forze a tra-
 scor-

scorrere i limiti dell' Onestà, anzi della Giustizia? A qual precetto della vostra Morale anche di quei voltri, dotati soltanto di ragioni probabili, potrete ascrivere un fatto simile? Forse non giudicate per azione turpe il definire per *empj* i religiosissimi detti altrui? Ma lasciamo questi pensieri troppo melanconici, e veniamo a noi.

E sulla prima voi mi dite di non saper' intendere, come io sotto nome di Dritto delle Genti abbia appreso quei soli costumi, e leggi Umane nate nel Mondo prima dell' istituzione delle Società Civili. *In primis*, voi dite, *non video, quare Jus gentium appellandi potius sint mores, qui vigeant longe ante Nationum, Rerumque publicarum initia, quam qui post constitutas Respublicas obtinuerunt &c. (a)*. Ma ditemi Signor Finetti, che dritto avete voi di corrompere i detti miei? E dove mai trovasi scritto nel mio Saggio, che per Dritto delle Genti si debbano intendere i costumi, e leggi, nate soltanto prima delle Società Civili, e non già quei, che furono introdotte dalle stesse istituzioni de' Corpi Civili? Ecco le mie parole sulla definizione del Dritto delle Genti scritte finanche con distinto carattere: *Diciamo adunque, che per Dritto delle Genti intendiamo quella parte di Giurisprudenza universale, la quale riguarda costumi, e leggi formate dall' arbitrio Umano, e che siensi trovate uniformi presso le Nazioni (b)*. Con qual coraggio adunque ardate di farmi dire quel, che non ho detto? Vado poi spiegando parte per parte tutte l' espressioni di quella mia definizione, ma non mi sono giammai sognato di riferire tali leggi, e costumi a quei soltanto introdotti prima dell' istituzioni Civili. Quelle mie parole poi, per cui vorreste voi farmi dire quel, che affatto è

C 3

alie-

(a) Lib. 12. cap. 6. pag. 302. e seq. (b) pag. 29.

alieno dai miei sentimenti, riguardano Signor Finetti l'origine del Dritto delle Genti, e non la di lui natura; poichè ragionando io contro il sentimento di quei, che non distinguono il fondamento del Dritto di Natura da quello delle Genti, prometto di dimostrare, che laddove costoro credettero (ecco le mie parole), che i costumi, e leggi formate dalle Repubbliche, perchè trovaronsi uniformi tra molte, o tutte le Nazioni dessero il nome a quel comun Dritto, che diceasi delle Genti; io al contrario pretendo di poter chiaramente dimostrare, che le leggi mere Civili altro non sono, che derivazioni, aggiunzioni, o detrazioni de' costumi introdotti tragli Domini molto tempo innanzi alla formazione delle Repubbliche... Quindi laddove essi fan nascere il Dritto delle Genti dal Civile trovatosi uniforme; io al contrario pretendo, che'l Dritto Civile è figlio di quello delle Genti, e non all'opposto. (a) Io ragiono con taata perspicuità di origine e di antichità del Dritto delle Genti, come nato fin dallo stabilimento delle famiglie, onde ha origine l'espressione latina *jus Gentium*, che vale lo stesso, che dritto delle famiglie; e come tale lo distinguo dal dritto mero Civile, il quale voglio, che sia figlio, e non padre del Dritto delle Genti, e voi vorreste, che per Dritto delle Genti io intenda i soli costumi nati prima delle Repubbliche. Origine, e natura di cose forse per voi sarà lo stesso, ma per me, e per tutti quei, che han fenno, sono troppo diverse tra loro, e per tali l'ho scritte a lettere troppo intelligibili. Potevate anche riflettere su quella mia espressione *dritto mero Civile*, ed allora vi sareste accorto, che dentro le società Civili troviamo non menò i costumi detti propriamente delle Genti, ma proprj, e particolari d'ogni Repubblica, e questi

(a) Pag. 17.

e questi debbonfi propriamente riferire al *Dritto mero Civile*. Inoltre dovevate avvertire, che io sotto nome di *dritto mero Civile* altro non intendo, come l'ho espresso chiaramente; che quelle *derivazioni*, *aggiunzioni*, o *detrazioni* del Dritto di Natura, e delle Genti, come per l'appunto l'han definito i nostri Giureconsulti Romani. Ma che volete, ch'io vi dica? Sarà disgrazia di quella povera mia fatica, la quale sebbene presso tutti quei, che han senso comune, abbia meritato il carattere di metodica, perspicua, e limpida: nelle vostre mani nondimeno siasi sfortunatamente trasformata. Or vi compiacerete di cassare tutte le vostre difficoltà sulla stravolta intelligenza de' detti miei; e passiamo innanzi.

Nella definizione del Dritto delle Genti, da me proposta, vi prendete la libertà di aggiugnere qualche cosa del vostro; e la spacciate per mia. Io scrivo: *Per Dritto delle Genti intendo quella parte della Giurisprudenza universale, la quale riguarda costumi, e leggi, formate dall' arbitrio umano, e che sianfi trovate uniformi presso le Nazioni*. Voi traducete: *Jus Gentium est ea Jurisprudencia universalis pars, qua versatur circa mores, & leges humano institutas arbitrio, qua deprehensa sunt uniformes apud Nationes, & quidem omnes (ut paulo post Dominus addit) (a)*. Gentilissimo mio Censore, sappiate per vostra regola, che io non ho il costume di proporre le definizioni a pezzetti per volta; dunque cassate di grazia quell' *& quidem omnes* insieme col resto delle vostre riflessioni fuor di proposito, e contrarie al mio detto sulla voce *omnes* da voi aggiunta. Egli è vero, che nello spiegare le ultime parole della mia definizione scrivo così: *Dico finalmente costumi, e leggi, trovate uniformi presso le Nazioni*,

C. 4

per

(a) Lib. 12, cap. 6. pag. 299.

per distinguere l'istituzioni Umane merè Civili, ò siano particolari, e proprie di qualche Repubblica, da quelle delle Genti, inquantochè le prime sono (per così dire) tante modificazioni degli stessi costumi delle Genti, adattate alle varie occasioni, ed alla particolar Polizia d'ogni Repubblica: laddove le seconde, QUANTO AI CAPI de' costumi, e leggi, trovansi uniformi presso le Nazioni tutte (a) Ecco Sig. Censore, dove cade quel vostro omnes, cioè ne' capi generali de' costumi, e leggi, e non sul resto. Ecco, come io spiego la differenza, che corre fra 'l Dritto delle Genti, e 'l mero Civile, cioè che i costumi e leggi del primo trovansi uniformi quanto ai capi; laddove il mero Civile nel suo vero senso consiste in quelle leggi, che trovansi difforme tralle Nazioni, cioè proprie, e particolari di cadauna; perchè *jus Civile* altro non è, che un Dritto particolare di quei tali Cittadini, cioè *jus Civium*. Quindi è, che tali costumi, e leggi, formate dall' arbitrio Umano quanto a quei capi, che trovansi uniformi presso tutte le Nazioni, si diranno propriamente col nome di *Dritto delle Genti*, e quanto à tutt' altro, che farà difforme, e vario tralle Nazioni, si dirà *Dritto Civile*. Sappiate inoltre, che io non posso ammettere quella vostra correzione sulla mia definizione, quando dite: *satis fuisset dicere leges, hominum arbitrio conditas, & ubique uniformes*; perchè voi per mia disgrazia non avete ancora compreso il vero senso della mia definizione per qualunque perspicuità, diligenza, e forse superstizione, per così dire, di espressioni, che io abbia usato nell' esporre le cose dottrinali. Dunque cassate la giunta dell' *& quidem omnes* insieme colla correzione della mia definizione, e vendetele per vostre a chiunque vorrà comprarle, che io non avrò mai ardire d'impedirvene lo spaccio.

Pa-

(a) pag. 29.

Passate poi a dirmi (a) : *Sed hac definitio a Grotiana definitione , quam Dunius tantopere improbat , quoad substantiam non differt* . Di qual definizione voi parlate : della mia ò di quella , che voi mi avete corrotta ? Se della corrotta da voi , sarete il padrone d' intenderla a modo vostro ; se poi della mia , veggo , che siete troppo alieno da conoscerne la diversità . Io intendo per Dritto delle Genti quei costumi , che *trovansi uniformi presso le Nazioni* . Grozio vuole , che sia quel Dritto , che *vim obligandi accepit voluntate omnium vel multarum Nationum* . Grozio riferisce la forza dell' obblgazione al *volere* delle Nazioni ; ed io non mi sono sognato di riferire l' obblgazione di tali leggi alla volontà delle Nazioni , ciocchè realmente non si può sostenere ; ma pretendo di riferirla alla particolare legislazione di cadauna Nazione , e solamente , attribuisco al carattere di questo Dritto l' *uniformità* di tali leggi , e costumi presso le Nazioni . Altro è Signor mio *trovarsi leggi uniformi presso le Nazioni* , altro è *ricever forza d' obblgazione dalla comune volontà delle medesime* . Chi mai non s' accorgerebbe della gran diversità , che corre tra queste due proposizioni ? Potevate inoltre sparmiarvi là pena di ascrivere due distinte significazioni alla voce *consensus* , cioè l' una in senso di accordo vicendevole , l' altra di *semplice uniformazione , seguita tra molti , senzachè l' uno sapesse dell' altro* , con interpretare la definizione di Grozio nel secondo senso . Or senza stare a contendere con voi sull' intelligenza della voce *consensus* , potendovi bastare l' autorità de' vocabolarj , vi dirò solamente , che il uale della definizione di Grozio non tanto consiste nella voce *consensus* , o *voluntas* , ma in quel *vim obligandi accepit voluntate Gentium* ; poichè se volea-

inten-

(a) Cfr. loc. pag. 303.

intendere con ciò la *semplice uniformazione*, non dovea ripetere l'*obbligazione* di tali leggi dall'*uniformazione*; perchè Signor Censore l'*uniformazione* non può produrre *obbligazione*: Ecco perchè gli Scrittori nel dar giudizio di tal definizione non poteano pensare alla vostra peregrina interpretazione, come contraria a quel *vim obligandi accepit*: Ed ecco altresì, perchè io dissi; che quel consenso Groziano superava ogni nostra immaginazione; non potendosi intendere, come (sono le mie parole) *il consenso di molte; à tutte le Nazioni potesse produrre forza di obbligazione (a)*. Del rimanente interpretate pure il detto di Grozio, come vi piace; purché mi lasciate la mia definizione tale; quale l'ho scritta; trovandomene sempre più contento, e soddisfatto.

Io credo di avervi liberato da tutti i vostri dubbj sull' indole, e natura del Dritto delle Genti; e Civile; ciocchè per altro nel fine di questa lettera troverete espresso intieramente; e con maggior precisione in tante distinte proposizioni a simiglianza di quelle, che riguardano il mio sistema sul Dritto di Natura. Or passiamo agli altri vostri Dubbj, che proponete sull'*origine*, e *progressi* di questo Dritto; sovra di cui volli nel mio Saggio accennarne gli elementi per poi trattare una tale importante materia diffusamente nell' Opera mia principale: E qui, come poc' anzi diceva, rompendo gli argini d'ogni moderazione non meno Civile, che Cristiana, furiosamente vi scagliate contro tante replicate contumelie soprattutto contro il povero Vico, come se le meditazioni di questo gran Filosofo, e religiosissimo scrittore, ammirate, e venerate dai più sublimi ingegni di Europa potessero esser soggette all'inconsiderata, e vergognosa altrui maledicenza. E

quan-

(a) Pag. 24.

quanto all' indegna taccia , che non vi astenete di professare contro di lui con quell' *impia sentenza* , io spero , che , professando voi la morale Cristiana , non avrete difficoltà perora di disdirvi sull' autorità del legittimo , e Dottissimo Revisore delle di lui Opere , approvate solennemente , autenticate colla pubblica autorità , ed ammirate da' veri dotti forniti di veri sensi di Pietà , e di pure dottrine , come potrete osservare dai loro vantaggiosissimi giudizj ; che vi compiaterete di leggere nella stessa edizione delle sue Opere .

Or lasciando a chi appartiene il giudizio de' punti Teologici , sarà meglio di venire all' articolo , di cui si tratta . A voi Signor Finetti ha fatto orrore quello stato d' Uomini *eslegge* , e ferino , onde trassero l'origine le Nazioni Gentili prima coll' introduzione delle società di famiglia , ed indi di grado in grado delle più ampie società Civili ; e di Nazioni ; e con miseri argomenti di pura congruenza tratti dal fango d' impura Dialectica v'impegnate a sostenere tal sorta di origini , e progressi delle Nazioni Gentili per *logni* , per *favole* , per *deliri* , e per *impossibili* ; ma non v'accorgete , che senza tali origini di cose Umane sopra le Nazioni Gentili ci si chiude affatto la strada di poter intendere , e spiegare i monumenti più sicuri della storia , e costumi degli antichissimi Popoli , non meno ; che di tanti altri scoperti a giorni nostri , e che tutto di si vanno scoprendo dai nostri Europei ? Io già mi dichiarai nel mio Saggio , e qui ripeto lo stesso , che non intendo diragionare dell'origine , e creazione del Mondo , e molto meno della Nazione Ebraica , ma soltanto delle origini delle Nazioni Gentili . Voi vorreste , che i primi fondatori delle Nazioni Gentili fossero stati dotati d' innocenza di costumi ; ma caro Signor Censore come potrete poi spiegare le origini dell' Idolatria ,

la barbarie , l' inumanità negli usi dell' orride loro Religioni , piene di duro materialismo ? come l' immanità delle loro leggi , e costumi , le di cui reliquie si sono per lungo tempo conservate finanche nei tempi della maggior loro cultura , per qui tacere le origini delle Lingue , della Poesia , delle Favole , e cose simili ? Come finalmente i progressi di tali Nazioni , di cui ne abbiamo le memorie troppo sicure , e non soggette alla minima dubbiozza ? Ma giacchè i monumenti , e la storia degli antichissimi , e de' presenti barbari Popoli sono per voi sogni , favole , e deliri ; perche non ci dite , con quali altri principj , origini , e progressi di cose Umane debbasi ragionare di questo Mondo degli Uomini , delle Nazioni , delle tante Umane istituzioni , delle origini , e progressi dell' Umana industria nella cultura delle cognizioni , nelle tante maravigliose invenzioni , nei Governi , e Polizie de' Popoli ; ed in tante altre maraviglie , che osserviamo nel gran Teatro di questo Mondo degli Uomini ? Come non sapete ; che i costumi , e le leggi Umane debbano necessariamente trarre la loro origine , e progressi dalle idee degli stessi Uomini ? Come potete negare il vario corso di tali costumi , che di grado in grado spogliandosi del materialismo , li troviamo di fatto più puri nell' età avanzata , che nella fanciullezza di tutte le Nazioni ? Ma non essendo queste materie nè da trattarsi in una lettera , nè con voi , che vi dichiarate francamente di non volerle neppur sapere , come un genere di dottrina , che *neque necessaria , neque etiam fortasse utilis sit* (a) , sarà meglio di ragionarla con quei , che credono tutto l' opposto , e passiamo innanzi .

Io , Signor Finetti , non finirei mai , se qui volessi
rif-

(a) Così scrive cit. loc. pag. 324.

rispondere di proposito uno per uno a tutti quei vostri argomenti presi dal vasto regno degl' immaginati *impossibili* , e per convincervi in poche parole , penso piuttosto di fermarmi sulla materia di fatto , sovra di cui non cade replica . In fatti non sarà meglio di farvi sapere per seguiti realmente in questo Mondo degli Uomini quei stessi fatti , che voi sostenete per *impossibili* ? Or sappiate , che per antichissima comune , anzi volgarissima tradizione tramandataci da tutti gli Scrittori della Gentilità , cominciando da Omero , ch'è il più antico di tutti , i primi antichissimi Uomini , onde poi trafero l'origine prima le società di famiglia , ed indi le Società Civili delle Nazioni Gentili , vissero di fatto in quello stato *eslegge* , e ferino da voi deciso per impossibile ; e questa tal tradizione nella storia è talmente costante , e da niuno contrastata , che non si può negare senza rinunziare affatto alla fede Umana , e nascondersi tralle tenebre del Pirronismo. Vico quando descrisse lo stato *eslegge* di tali primi Uomini non si curò di riferire su ciò le testimonianze uniformi de' scrittori , perchè suppose ne' leggitori delle sue Opere bastante cognizione della storia , e dell' erudizione ; nè mai potea immaginarsi , che capitando in mano degl' ignari di tali cose , ci fosse chi avesse il coraggio di negarle prima di avvertirle . Ecco la ragione , per cui voi incautamente siete caduto nello sbaglio di francamente spiegarvi con quelle parole : *In primis commentitia videtur , aut saltem incerta est Græcorum traditio . Quamvis enim Authores , qui Nationum origines quarunt , fere unanimiter asserant , majores suos maxime rudes , agrestes , barbarosque fuisse ; Nemo tamen illorum (quoad ipse noverim) Poetarum , aliqua excepto , affirmat , eosdem fuisse prorsus elingues , vitamque penitus solitariam duxisse , ac inter eos non*

*vignisse certos concubitus ; qua tria , auctore ipso-
met Vico , statum re ipsa ferinum brutalemque con-
stituant (a) .*

Voi dunque per poter comporre in qualche maniera i vostri impossibili colla realtà de' fatti seguiti , scor-
dandovi qui di quanto altrove pretendete di dimostrare
sulla vita innocente di quegli Uomini, pensate di negare
il più , ed ammettere il meno . Confessate perciò d'ef-
servi la tradizione sulla loro vita rozza , villana , e for-
se anche barbara , ma che a riserva di qualche Poeta
non vi sia , chi attesti le tre massime circostanze addot-
te da Vico . Ma lasciamo per un momento questo pun-
to a parte per meglio esaminarlo appresso , e vedia-
mo come cominciate a ragionare sul tal' articolo . E sul-
la prima uscite in campo coraggiosamente , e senza il
minimo ritegno non dubitate di dare una franca mentita
a qualunque costantissima tradizione de' Scrittori ,
tacciandoli , come indegni di fede ; *tum quod veram
hominis originem ignorantes , falsis circa illius pri-
ordia essent prajudiciis affecti ; tum etiam quia se-
rius venerint in Orbem terrarum , adeoque status an-
te conditas Respublicas obtinentis testes idonei esse non
possint . (b)* Adagio Sig. Censore , voi avete tutta-
la libertà di non dar fede , salvoche a voi solo , ma tut-
to il resto degli Uomini , che ha senso comune , non
dice così ; rigetta soltanto i racconti di natura loro
inverisimili , ma poi trattandosi di tradizione co-
mune tramandataci da ogni genere di scrittori , e con-
servataci costantemente , per riferirla a mera favola
bisogna professare il Pirronismo . Le ragioni , che voi
proponete sono inutili , ed estranee ; perchè non ha
che fare l' ignoranza dell' origine del Mondo , e del-
l'Uo-

(a) Loco cit. pag. 317.

(b) Loc. cit.

l' Uomo col fatto , di cui si tratta . Gli Scrittori intendono di narrarci le memorie ad essi loro pervenute *dell' origine delle antichissime Nazioni Gentili* , e non già dell' *origine dell' Uomo* , e del *Mondo* . Queste sono quelle memorie , di cui ci parlano , e non della creazione dell' *Univerſo* , Che poi per dar fede alle loro testimonianze vorreste , che fossero testimonj di veduta : questo è un' altro paradosso peggior del primo ; Noi stiamo ragionando di *tradizione tramandata ai posteri* , ed in conseguenza pervenuta agli Scrittori , che abbiamo . E dove mai vorreste trovare Scrittori prima dell' *invenzione delle lettere* ? Questa vostra ragione può essere utile per condannare un reo in Giudizio , e non per rigettare una tradizione , di cui avrebbero dovuto piuttosto vergognarsi , che riferirla con tanta asseveranza . Passate poi a sostenere , che *quantunque gli Scrittori affermino la rozzezza , rusticità , ed anche barbarie di quegli Uomini ; pure , salvo qualche Poeta , voi non sapete , se vi siano altri , che attestino le tre circostanze addotte da Vico* , cioè che avessero menato vita affatto solitaria , che fossero senza linguaggio , e che usassero la *Venere vaga* , cioè senza certo concubito , Io vi rispondo , che , giacchè non lo sapete , eravate obbligato a prenderne esatta cognizione prima di porvi a scrivere . Or sappiate , che questa tradizione ci viene attestata con tutte quelle tre circostanze non solamente dai Poeti , ma dagli Oratori , Istoricj , e Filosofi più illustri eosl Greci , che Latini , e questi sono Omero , Platone , Tucidide , Aristotele , Cicerone , Euripide , Strabone , Erodoto , Macrobio , Pausania , Ateneo , Plinio , Sesto Empirico , Salustio , Orazio . Giovenale , Lucrezio , ed altri ; anzichè vi è tra loro , chi attesti l' *esistenza di tali Uomini anche a giorni suoi* , Io non posso qui trascrivervi le loro parole per non fa-

re un

re un volume in vece di lettera ; ma per vostra maggior sicurezza vi posso dire , che li troverete tutti fedelmente citati da un moderno eruditissimo Scrittore (a) il quale per buona vostra sorte gli ha raccolti . Nulladimeno mi contenterò di riferirvi qui solamente le testimonianze de' più illustri Filosofi , cioè Platone , Aristotele , e Cicerone , i quali se mai non meritassero fede presso di voi , sono sicuro , che faranno autorità a chiunque sia inteso del sublime lor merito . Ecco le parole di Platone (b) : *Ita homines ab initio constituti sparsim vagabantur , habitabantque ; nam Urbes nondum construxerant . Ergo a feris , quum imbecilliores essent , passim laniabantur .* Aristotele scrive (c) : *Nam hoc modo (homines) fusi per agros , & dispersi primis illis temporibus vitam colebant .* Fin qui abbiamo la testimonianza della vita vaga , dispersa , solitaria senza società di famiglia , e molto meno di Civili tralle selve , e tralle fiere : cose tutte , che rendevano la loro vita ferina , e brutale , ed in conseguenza senza uso di linguaggio , e senza certo concubito . Lo stesso Aristotele poi ci attesta d' esserci a giorni suoi alcuni popoli , dimostrandoli col proprio lor nome , che menavano vita ferina : *Multa autem (d' egli) (d) sunt Nationes , quæ ad necandos homines , & ad vescendum carnibus humanis sunt faciles , ac proclives , quemadmodum ex iis Populis , qui Pontum accolunt Achæi , & Heniochi ; atque ex Gentibus mediterraneis alia nonnulla partim similiter , atque hæc vivunt ,*
par-

(a) Egli è l'Autore De l'Origine des Loix, des Arts, & des Sciences, & de leurs progrès chez les anciens Peuples a Paris 1758. tom.1. pag. 3. & 4.

(b) In Protagoras .

(c) De Republica lib. 1. cap. 2.

(d) De Republica lib. 8. cap. 4.

partim deterius, atque immanius, quæ ad latrocinandum quidem factæ sunt natura. Ricordatevi Sig. Finetti, che qui Aristotele parla di Uomini ferini, che vi erano a tempi suoi, cioè degli Achei, degli Eniochi, e di altri Abitanti del Mediterraneo, i quali menavano vita la più ferina, che mai si possa immaginare: quanto lo era il nudrirsi delle carni Umane, e commettere ogni sorta di ferina brutalità. Direte ora, che quanto narra Aristotele degli Achei, degli Eniochi, e degli altri popoli del Mediterraneo sieno favole, bugie, e fatti di lor natura impossibili? Ueniamo ora a Cicerone, il quale, come da voi talvolta citato, mi fa sperare, che possa incontrare presso di voi la sorte di farvi ravvedere. *Quis vestrum, Judices, ignorat (a), ita naturam rerum tulisse, ut quodam tempore homines, nondum neque naturali, neque Civili jure descripto, fusi per agros, ac dispersi vagarentur, tantumque haberent, quantum manu, ac viribus per cadem, ac vulnera aut eripere, aut retinere potuissent?* . . . *Atque inter hanc vitam perpolitam humanitate, & illam immanem nihil tam interest, quam jus, atque vis.* Dice quis ignorat; perche la tradizione era così nota, e costante: che, a riserba di voi, non vi può essere, chi abbia coraggio di negarla. In oltre Cicerone ripete lo stesso con maggior distinzione (b): *Nam fuit quoddam tempus, quum in agris homines passim bestiarum more vagabantur, & sibi victu ferino vitam propagabant, nec ratione animi quidquam, sed pleraque viribus corporis administrabant. Nondum Divina Religionis, non humani officii ratio colebatur, nemo nuptias viderat legitimas, non certas quisquam inspexerat liberos, non ius æquabile, quid utilitatis ha-*

D

heret,

(a) Pro P. Sexio cap. 41.

(b) De inventione Rhetorica lib. I, cap. 2.

beret, acceperat. Ita propter errorem, atque insciam coeca, ac temeraria dominatrix animi cupiditas ad se explendam viribus corporis abutebatur perniciosissimis satellitibus. Che ne dite Sig. Finetti? Sono fatti questi, o pure favole, e sogni inventati da Vico? Avete inteso da Cicerone la vita vaga eslegge, e ferina di quegli Uomini, il vago loro concubito, ed in conseguenza come tali non poteano aver' uso di linguaggio, che sono le tre circostanze accennate da Vico? Voi colla solita franchezza scrivete (a): *Horatius quidem fabulam hanc tradit sequentibus verbis Graec.*, e trascrivete il passo d' Orazio, in cui si riferisce lo stesso; nulladimeno avete creduto, che il detto di Orazio sia un' invenzione favolosa adottata dai Poeti. Oh miseria Umana! B come vi saltò il capriccio di dichiararla per favola? forse perchè vien narrata anche dai Poeti? Ma che forse i Poeti non fanno scrivere altro che favole? E chi non fa quanti fatti storici, e quante materie dottrinali abbiamo dai Poeti?

Ma siano pure per voi bugiardi, ed indegni di fede tutti gli Scrittori Greci, e Latini: siano sogni, e delirj le testimonianze di Platone, Aristotele, e Cicerone: com'è possibile, che non abbiate almeno qualche contezza della storia de' nostri tempi? Sono ormai piene le Librerie de' racconti de' costumi, e della vita brutale di tanti Uomini, scoperti a giorni nostri dagli Europei, i quali menano vita ferina eslegge e vaga forse peggiore di quella, che ci attestano gli Antichi Scrittori. Ora state a sentire, come dello stato ferino degli antichi, e moderni Uomini ne ragiona lo stesso Autore de *l'Origine des Loix, des Arts, & des Sciences*, poco anzi citato: „ Mais ces transmigrations (parla del tempo dopo il Diluvio) durent alte-

rer

(a) Loc. cit.

„ ter considérablement ce qu' on avoit pu conserver
 „ des connoissances primitives . Les sociétés se trou-
 „ vant rompues par la diversité du langage , & les fa-
 „ milles demourant isolées , la plupart tomberent
 „ bientôt dans une profonde ignorance . Joignons a
 „ ces considérations le tumulte , & le desordre insepa-
 „ rables des nouveaux établissemens , & nous conce-
 „ vrons sans peine , comment il a été un temps , ou
 „ presque toute la terre fut plongée dans une barbarie
 „ extreme . On vit alors les hommes errer dispersés
 „ dans les bois , & dans les campagnes , sans loix , sans
 „ police , & sans chef . Leur ferocité devint si grande ,
 „ que plusieurs la portèrent au point de se manger les
 „ uns les autres . Ils négligerent tellement d'entretenir
 „ les connoissances les plus communes , que quelques-
 „ uns oublièrent jusqu' a l' usage de feu . C' est a ces
 „ temps malheureux , qu' en doit rapporter ce que les
 „ Historiens Profanes racontent des miseres , dont le
 „ Monde se trouva affligé dans les commencemens .
 „ Toutes les anciennes traditions déposent , que les
 „ premiers hommes menoiént une vie peu différente
 „ de celles des Animaux . On ne fera point difficulté
 „ d' ajouter foi à ces recits , quand on jettera les yeux
 „ sur l' état , dans lequel les anciens historiens disent ,
 „ que plusieurs contrées étoient encore de leur temps :
 „ Etat , dont la réalité se trouve confirmée par les re-
 „ lations modernes . Les Voyageurs nous apprennent
 „ qu' aujourd' hui même on rencontre dans quelques
 „ parties du Monde des hommes d' un caractère si cruel ,
 „ & si feroce , qu' ils n' ont entr' eux ni société ni com-
 „ merce , se faisant une guerre perpetuelle , ne cher-
 „ chant , qu' a se détruire . Denués de tous les prin-
 „ cipes de l' humanité ces peuples sont sans loix , sans
 „ police , sans aucune forme de gouvernement , peu

„ différens des bêtes brutes ; ils n'ont pour retraite ,
 „ que les antres , & les cavernes . Leur nourriture
 „ consiste dans quelques fruits , quelques racines , que
 „ les bois leur fournissent , faute de conoissance , &
 „ d'industrie ; ils ne peuvent se procurer , que rare-
 „ ment des alimens plus solides . Privés enfin des no-
 „ tions les plus simples , & les plus ordinaires ces peu-
 „ ples n'ont de l'homme , que la figure , . Nelle no-
 te poi trovarete fedelmente indicata buona parte di
 quei tanti storici moderni , le di cui relazioni vanno per
 le mani di tutti . Or ditemi , se non credete alla tradi-
 zione degli antichi Scrittori , presterete fede almeno ai
 testimonj viventi , che ci attestano gli stessi fatti ? Pre-
 sterete fede almeno a quei , che coi proprj loro occhi
 gli han veduti in Europa ? Se mai quelli fatti fossero ,
 come lo sono realmente tali , che ne faremo de' tanti
 vostri argomenti d'*impossibilità* . Caro Sig. Finetti qu-
 non vi è mezzo , o voi dovete risolvervi a negare
 qualunque fede Umana anche de' proprj sensi , o pure
 dovete cassare dalla vostr' Opera tutte quelle vostre ri-
 flessioni sull' impossibilità di tali fatti ; e ciò non basta ;
 siete nell' indispensabile obbligazione di ritrattarvi di
 tutte quelle importune espressioni , che scrivete con-
 tro di me , e di Vico , come per ragion d' esempio
 sarà quella , quando dite (a) : *Miramur inveniri homines
 eruditos , & doctos , qui serio sibi persuadeant , aliisque
 persuadere nitantur , integrum genus humanum (Judai-
 co Populo , quem speciali Deus Providentia regebat ,
 excepto) in statu tam misero unquam fuisse ; e quell'
 altra (b) : Mirum inveniri hominem (parlando di Vico)
 potuisse , qui hac obtrudere non dubitavit ; sed magis
 forte mirandum , quod Dunius hunc nobis quasi Philoso-
 phorum omnium magistrum vendicare non dubitarit ,*
 bene

(a) Loc.cit. pag. 305. (b) Loc.cit. pag. 307.

benchè peraltro non è vero, che io mai/abbia pensato di predicarlo per tale, se non a quei, che hanno voglia di sapere; e di riflettere. Ed in un' altro luogo scrivete (a): *At Deus, hominesque Dunio parcant, & Vico, & si qui sunt alii, qui aliquando homines fuisse belluas, ut ita dicam, materialibus, corporeisque solum ideis instructos sibi persuadent, aliisque persuadere nituntur.* Ma sappiate Sig. Finetti, che io ho troppo bisogno della Divina Misericordia per tanti miei falli, e non già per questo; imperciocchè quei sentimenti sono stati ricevuti, ed approvati nella pubblicazione di quel mio Saggio da legittima autorità, cui voi, ed io siamo obbligati di ubbidire. Soggiungete inoltre, che neppure il Signor Rousseau nel suo libro dell' *ineguaglianza tra gli Uomini* ebbe il coraggio di supporre almeno per Ipotesi uno stato di Uomini così infelice; anziché *improbabile & fortasse impossibile judicet . . . id tamen re ipsa contigisse censuit Vicus, & postuleum Dunius, quod miramur.* Che volete, che io vi risponda a tante vostre speciose maraviglie, ed a tante altre derisorie espressioni, che tralascio per non arrossirvi di peggio, dopo avervi dimostrato per realmente esistenti anch'oggi quei medesimi fatti, che voi li declamate per impossibili, per sogni, e per delirj. Dirò solamente, che questa mia lettera potrebbe giovarvi per bandire d' oggi innanzi la Dialettica, e Metafisica, di cui fate uso, per astenervi di scrivere di materie scientifiche, o d' erudizione senza far' uso di quella *severa* Metafisica, che voi deridete, e ch' è la madre dello scibile, e finalmente potrebbe esservi utile per conoscere voi stesso, e gli altri. In fatti se aveste fatto uso de' lumi d' una *severa* Metafisica, non vi sareste maravigliato, se l' Ipotesi del Sig. Rousseau sia oppo-

(a) Loc. cit. pag. 327.

sta ai sentimenti miei, e di Vico, e molto meno la porterebbe in trionfo, ed in pruova de' vostri detti; anzi vi trovereste troppo pentito di quel *miramur*; ma io, che, grazie a Dio, sono ben persuaso; fin dove ci strascina la cieca nostra passione, compatisco pur troppo gl' inconsiderati vostri trasporti, e mi fanno anzi pietà tanti vostri *miramur*, piacendomi di considerarli piuttosto, come parto innocente, nato da impure, e stravolte cognizioni, che da veri sensi del vostro animo. Ma come mai (dite voi) potrò persuadermi, che la Divina Provvidenza abbia permesso, e permetta un così misero stato d' Uomini, ch'egli regge, e conserva? Caro Sig. Finetti, questa vostra riflessione *probat nimis*, come suol dirsi, e perciò non vale addurla al nostro proposito; nulladimeno io mi lusingo di potervi persuadere col savio sentimento del vero Teologo, e Revisore dell' Opere di Vico, il quale nel dar giudizio di tali punti Teologici, scrive così: *ineffabilem divinitatem iis, descripsit terminis, ut, quantum homini fas est, explicuisse videatur*. Notate quel *quantum homini fas est*; perchè la vera Teologia, anzi la rivelazione divina c' insegna, che *nefas est homini* l' investigare gli altissimi impenetrabili arcani, e consigli Divini. Ma lasciamo ai Teologi di ragionare di cose simili, e torniamo a noi.

Or che volete, che io vi risponda sovra il dappià, che con tanto disprezzo, e franchezza insieme proponete contro di Vico sovra i principj dell' Umanità, sulla Mitologia, sulla Filologia, sull' origine della Poesia, delle lingue, e cose simili, che sono state, e saranno l' ammirazione de' veri dotti? Io non posso in una lettera entrare in materie tali, che richiederebbero volumi, oltrechè sarebbero cose troppo inutili per voi. Dirò solamente colla maggior serietà, che

conviene , che compiangano la deplorabile vostra Metafisica , anzi la gran fiducia , che avete di voi stesso . Ma ditemi in cortesia , e senzache altri ci ascoltino : non siete voi quello stesso , che nella prefazione della vostra Opera esaltate il gran merito di Vico sopra gli Scrittori Oltramontani col riferire la testimonianza ed il giudizio vantaggiosissimo per Vico del celebre Giovanni Clerc ? Ecco le vostre parole : *Quantum Germanis Protestantibus Itali praestent ingenio , addiscere ipsi possunt vel ex solo Joanne Clerico , cujus testimonium neque ut minus idonei critici , neque ut minus aequi Iudicis respicere jure queunt . Porro ille ad Joannem Baptistam Vicum , qui opus suum de Universi Juris uno principio ; & sine uno ediderat , scribens , disertè testatur : ACUMEN ; ET ERUDITIONEM NON MINUS APUD ITALOS INVENIRI , QUAM APUD SEPTENTRIONALES ERUDITOS ; IMMO VERO DOCTIORA ; ET ACUTIORA DICI AB ITALIS ; QUAM QUOD A FRIGIDIORUM ORARUM INCOLIS EXPECTARI QUEAT .* Or se voi stesso colla legitima autorità di Clerc portate in trionfo le ammirevoli meditazioni di Vico ; come poi voi medesimo lo tacciate per inventore di sogni , e di favole ? In quale scuola avete appreso il dire , e di dire nel tempo stesso , e sulla stessa cosa ? Come la singolar dottrina di Vico attestata nella vostra prefazione diviene poi un complesso di delirj , e di follie ? Voi ammettete la testimonianza di Clerc per legitima , chiamandolo *idoneo critico , e giusto estimatore* ; e come poi non sapete , che costui nella sua Biblioteca fece gran conto di tutte quelle scoperte di Vico , che voi ascrivete a sogni , ed a favole , e che vi dilettrate di vergognosamente deridere ? Ah caro Finetti , e chi v' indusse a cadere in tali manifeste contradizioni ? Per-

mettetemi però , che io per questa volta sola colla mia debole Metafisica vi seuopra il gran miltero de' vostri detti opposti . Voi come amante oltremodo di gloria, cercaste nella prefazione di screditare gli Scrittori Oltramontani , e sulle spalle del povero Vico pensaste di addollare il peso del *valore Italiano* per preparare , e prevenire i leggitori della vostr' Opera a pro del nome Italiano ; sicchè cadeva troppo a proposito quel giudizio di Clerc per farvi strada a quel trono di gloria , cui aspiravate . Nell' Opera poi per servire alla vostra passione bisognava atterrare gli Oltramontani , e gl' Italiani insieme per rimanere voi solo , come l' unico altro fortunato , che forgesse per isperdere i luminosi suoi raggi sull' ignoranza , e cecità del Genere Umano . Or negate se potete d' essere stata questa la ragione di tali contradizioni ? Io peraltro mi sono appigliato all' interpretazione più mite , e meno fastidiosa per voi ; poichè qualunque altra vi recherebbe maggior pena , e dolore .

Ma veniamo ora al resto de' vostri dubbj . Ragionando io contro il sentimento di Hobbes , Pufendorf , e loro seguaci , i quali comunemente non ammettono il Dritto delle Genti , come *distinto* dal Dritto di Natura , procuro di esaminare le loro riflessioni , per cui pensarono in ciò scostarsi da Grozio . Or la massima , e forse l' unica ragione , onde tali Scrittori conchiudono di doverli bandire dal Mondo il Dritto delle Genti , come *distinto* da quello di Natura , si riduce a non potersi ammettere quel consenso , o tacito , od espresso di Grozio tralle Nazioni nell' avvalersi di quei costumi generali , che incontriamo comunemente abbracciati ; poichè , dicono essi , non si può concepire un tal consenso generale , e molto meno , che qualora volesse fingersi , potrebbe esser valevole ad indurre forza di obli-

bligazione. Ma perchè ne' capi principali de' costumi delle Nazioni di *mera Umana istituzione* ci s' incontra di fatto l' *uniformità* presso tutte, ò quasi tutte: Pufendorf facendosi carico di questa difficoltà, procura di occorrerci; e risponde, che sebbene in tali costumi si riconosca l' *uniformità*; pure questa non è valevole a stabilire un Dritto *distinto* da quello di Natura; e la ragione si è, dic' egli (diciamola colle parole latine; come vuole il mio Censore) *Quippe quum ista jura Gentium inter se communia non ex aliqua conventionne, aut obligatione mutua, sed ex placito peculiari Legislatorum in singulis Civitatibus per accidens conspirent*. Dice dunque Pufendorf, che tale *uniformità*, come nata per un puro *accidente* per mezzo dell' arbitrio d' ogni particolare Legislatore, e non dal mutuo loro consenso, non può indurre ragion di *Dritto comune delle Nazioni*.

Or' io su ciò risposi ad Hobbes, a Pufendorf; ed oggi replico la stessa risposta al Signor Finetti; che non è vero, che tale uniformità di costumi sia nata per un *puro accidente*: ma, come spero di dimostrare lungamente nell'Opera mia principale, tal' *uniformità* è nata da *uniformità d'idee del Genere Umano* per ordine di Provvidenza, e questa è la vera cagione, per cui troviamo presso le Nazioni costumi uniformi di *mera Umana istituzione*; e questi stessi costumi di Umana istituzione formano il Codice del Dritto delle Genti, che si vuol negare da tali scrittori, distinto, distintissimo dal Codice delle leggi mere di Natura; ed allora altresì dovrò proporre, quali siano questi uniformi costumi, e da qual fonte traggano la forza dell' obbligo. Quindi è, che io escludo affatto quel puro *accidente*, che voi con tanta pena cercate di difendere, quando al contrario sareste obbligato a riflettere, che
il Mac-

il Maestro di tali *accidenti* Umani è stato Epicuro, il di cui sistema almeno in gran parte è stato fedelmente adottato da Hobbes; e Pufendorf ci cadde incantamente, massime nelle origini dell' Umane istituzioni insieme coi suoi seguaci, e con tutti quei, che s'impegnano di difenderlo su tale articolo; come ho io cercato di avvertire nel mio Saggio. Io vi compatisco sulla difesa, che in tale occasione prendete a pro di Pufendorf contro la verità, e religiosità insieme de' miei sentimenti; perchè conosco molto bene la vostra innocenza nel non esservi accorto, da qual principio scaturisca quel *per accidens* per qualunque avviso; ch'io ne avessi dato nel mio Saggio con quelle parole (a): *Egli certamente (cioè Pufendorf) non si avvide, che seguendo l'orrido di Hobbes sul Dritto delle Genti, si mise nel rischio di non poterlo sconoscere sul Dritto di Natura: E pure avea ragione di cautelarsi dalle insidie Hobbesiane; perchè sapea, che Hobbes era stato assai più valente di lui in Dialettica; sicchè i seguaci di Hobbes avrebbero potuto obligarlo a disdirsi nel resto, e strascinarlo nella scuola del loro Maestro: Se voi aveste fatto riflessione a queste mie parole troppo significanti, vi sareste guardato di prendere la difesa di Pufendorf; ma torno a dire: perchè sono persuaso della vostra innocenza; ho giusta ragione di compartirvi. Nulladimeno lasciatemi nella libertà di non dovervi compatire, quando mi rimproverate d'aver'io appreso quel *per accidens* di Pufendorf in senso di caso tale quale l'apprese altresì il di lui traduttore Barbeyrac *par hazard*. Voi v' impegnate a distinguere il *per accidens* dal caso; e *par hazard*, col pretendere d'insegnare a me; ed a Barbeyrac il vero senso di quel *per accidens*, e scrivete così: *Multa per accidens eveniunt, quam**

(a) Pag. 25.

quamvis nihil casu contingere certum sit, e soggiugnate, che nomen Casus proprie significat aliquid sine certa causa contingere; quod impossibile est; Tò vero per accidens idem praesert; ac evenire aliquid prater intentionem, quod non modo possibile, sed etiam frequentissimum est (a). Io Sig. Finetti, vi lascio nella piena libertà di spiegare a modo vostro il vocabolario degli Arabi, di cui me ne dichiaro ignorantissimo, anzi risoluto a non volerlo sapere. Voi avrete orecchio più dilicato del mio; e del traduttore Barbeyrac nell'accorgervi del vario suono delle parole; ma quanto al sentimento di Pufendorf, sia detto con vostra buona pace, non vi giova la vostra peregrina distinzione tra'l per accidens, e casus. Trattasi, Sig. Finetti, di scoprire la cagione, e l'origine di tale uniformità di costumi, e Pufendorf qui risponde, che tali costumi non ex aliqua conventione, aut obligatione mutua, sed ex placito peculiari legislatorum in singulis Civitatibus per accidens conspirant; Se dunque, egli dice, che l'uniformità non nasce da convenzione mutua, ma che tali leggi essendo state preteritte dal particolar'arbitrio de' Legislatori d'ogni Republica per accidens conspirant; quando voi spiegate, che conspirant prater intentionem, non fate più rispondere a Pufendorf al dubbio proposto, cioè alla cagione di tale uniformità; poichè se questa non viene da convenzione, anzi fuor d'ogni intenzione (come voi volete) nell'accordarsi sullo stabilimento di tali leggi; onde poi avviene, che conspirant? Dunque per far rispondere a Pufendorf al quesito dell'uniformità; non possiamo intendere quel per accidens; se non nel senso di caso, o sia di un puro accidente, per accidens conspirant. Or voi dovevate più d'ogn'altro guardarvi da tali accidenti; come frutti del giardino

Epi-

(a) Luc. cit. pag. 321.

Epicureo , come potevate accorgervene ancora da quegli altri sentimenti espressi nel mio Saggio ;, Ma ,, non s'accorsero ,, (parlo de' difensori di Pufendorf sul nostro proposito) ,, che Hobbes ebbe in mente di ,, formare un' intiero sistema di Giurisprudenza lungi ,, da ogni principio di Provvidenza Divina ; ed essi per ,, la stessa ragione , per cui si guardarono da Hobbes ,, sul fondamento del Dritto mero di Natura ; dovea- ,, no fuggirlo sul sistema del Dritto delle Genti , e Ci- ,, vile ; perchè senza cura di Provvidenza Divina ,, tutto è nulla . Nè basta di ammettere la Provvidenza ,, regolatrice d' un Dio nel resto delle cose di questo ,, Mondo con separarla , ò prescinderla , com'essi cre- ,, dettero di fare , dai costumi ; e dalle leggi delle Na- ,, zioni , come nate da Umano arbitrio ; poichè l'ar- ,, bitrio Umano altro non può , nè potea fare , che ,, determinarle a seconda delle cose stesse da Dio ordi- ,, nate (a) ,, Per non dilungarmi di vantaggio su tale articolo , vi dirò solamente , che io non mi curo del presente vostro inconsiderato rimprovero , purchè d'ora innanzi nella scienza del costume vi guardiate da tali *accidenti* , ò *prater intentionem* ; come voi volete .

Sul proposito del *per accidens* , vi compiacete poi di avvertirmi , che quand' anche Pufendorf avesse peccato in quel *per accidens* , avrei dovuto usargli equità ; e non rigore per poterla io meritare in una delle mie espressioni , che trovasi nella pagina 23. del mio Saggio . Stiamo di grazia a sentire il fallo mio . Ragionando io quivi del sentimento di Grozio nell' avere saviamente amniesso il Dritto delle Genti , come *distinto* da quello di Natura , scrivo così ;, Fin- ,, què Grozio non solamente non si rese degno della ,, minima riprensione , anzichè gli Scrittori , che ven-
,, nero

(a) Lug. 27. e 28.

„ nero dopo di lui avrebbero dovuto ciecamente adot-
 „ tare un tal sentimento , come realmente incontr-
 „ stabile . *Eam voculam* (voi replicate) CIECAMEN-
 „ TE *rigidior aliquis censor, vel aliquis Pufendorffianus*
 „ *reprehendere posset , atque contendere non minus*
 „ *indignum viro Philosopho esse* CIECAMENTE senten-
 „ tiam *alicujus amplecti, quam eventum aliquem*
 „ *casui tribuere* „ Vi ringrazio Sig. Censore dell' av-
 vertimento , perchè sono persuaso del vostro buon cuo-
 re ; ma dall'altro canto io sono molto contento di quel-
 la voce CIECAMENTE, messa in quel luogo , ed in quel-
 la occasione , e sarei per replicarla mille volte , ove
 la contingenza dell' orazione la richiedesse . Sappiate
 per vostra regola , che i traslati fanno eleganza ,
 e vivezza di espressione , e stanno molto bene non me-
 no in bocca de' Poeti , ed Oratori , che dei Filosofi ,
 e solamente ci vuol discernimento nel conoscere , dove
 ci vanno , e dove nò . Quando si tratta di esporre la
 pura dottrina , certamente il Filosofo si dee guardare
 da quei traslati , che possono alterare , o adombrare
 l' esatto senso della dottrina , che si espone , come
 potrete osservarlo nello stesso mio Saggio ; in altro ca-
 so i Filosofi , che fanno scrivere , se ne sono avvaluti
 senza il minimo scrupolo , anzi con positiva indu-
 stria , ed arte , come tragli altri l' offerverete spessissi-
 mo nell' Opere Filosofiche di Cicerone . Nè crediate ,
 che questa distinzione sia venuta dagli Arabi , onde vi
 pervenne quella del *per accidens* , e *casus* , ma dai
 veri Maestri dello scrivere , anzi dalla Natura . Nel
 luogo, dove io uso la voce CIECAMENTE non posso essere
 soggetto all' alterazione del dottrinale ; perchè tratta-
 si di *lodare* il sentimento di Grozio , e d' invitare per-
 ciò gli scrittori a seguirlo , *come incontrastabile* ; ed
 io avendolo giudicato per tale , cioè *per realmente in-*
 con

contrastabile, sono contentissimo di aver'usato in quel luogo la voce *ciecamente*, per esprimere con maggior vivezza la necessità di doverci assolutamente accordare a Grozio la distinzione tra'l Dritto di Natura, e quello delle Genti. Che se poi in quel luogo mi fossi impegnato a dimostrare la verità di quel sentimento, allora non l'avrei usata; perchè entrando nella dottrina, avrei dovuto avvalermi di espressioni limpide, ed esatte. Io, Sig. Finetti, temo soltanto la debolezza del mio ingegno, ma non ho di che debba temere de' *rigidi Censori*, de' *Pufendorfsiani*, e di tutta la vil turba, de' miseri sfaccendati Pedanti; perchè quando la censura nasce dal fonte della verità, io ringrazio anzi il Censore de' detti miei, come avrei fatto con voi, se me ne aveste dato l'occasione.

Passate poi a censurare il mio sistema sull'origine, e progressi delle Nazioni Gentili, onde a creder mio dipende la cognizione delle leggi, e costumi delle Nazioni. Qui mi dite in primo luogo, che l'impresa, che io prometto di eseguire nell'Opera mia principale, cioè di richiamare la cognizione del Dritto delle Genti alle origini, e progressi delle medesime, vi sembra impossibile per la mancanza della storia del tempo oscuro, e favoloso; e che per potersi eseguire un tal progetto, non vale qualunque ajuto di Metafisica del cuore Umano nei varj stati, e condizioni, in cui gli Uomini si trovino. Caro Finetti, questo è uno di quei vostri soliti *impossibili*, che poi trovansi realmente esistenti. Ma ditemi di grazia, perchè vi andate strologando col cervello, se questa impresa sia, o no riuscibile? A che vale l'andar sofisticando su quelchè a voi è affatto ignoto? Io la credo tanto possibile, che l'hò quasi finita di metterla in ordine. Se Dio mi dà vita, e salute, spero, che possiate mutar linguaggio;

gio; nulladimeno quei lampi, che sono sparsi nel mio Saggio a chi non sia preoccupato, nè sorpreso da vergognosa invidia, e che sia avvezzo a riflettere le cose con limpidezza di nozioni, e dotato di penetrazione, potrebbero bastare per conoscere la possibilità della riuscita. Se a voi non bastano, e solamente vi piace di deridere quei mezzi da me espressi per pervenire al segno proposto; non posso far' altro, che proseguire a compatirvi, come ho fatto finora. Senzacchè io abbia l'onore di conoscervi, da quanto mi dite massime su quest'articolo, sono troppo persuaso, quanto voi siete alieno da questa sorta di studj, e perciò a riserva della vostra franchezza nell'impredere a ragionare di cose fuori del vostro centro, e delle vostre solite vergognose derisioni, io non avrei occasione di turbarmi de' vostri detti, come quei, che vanno sempre fuori di strada. Non siete voi quello, che con tanto calore, e lungherie di parole avete impresso a declamare per impossibile lo stato *eslegge*, e ferino de' Fondatori della Gentilità; anzi per un sentimento *empio*? Chi mai salvo che voi si sarebbe arrischiato a pretendere, che non vi sia una tal tradizione almeno nei termini, come Vico la descrive, e che a riserva di qualche Poeta, che l'abbia espresso in senso di favola, tutto sia sogno, e delirio? Con tal sorta di principj com'è possibile, che possiamo in una lettera ragionare di cose simili? Dunque passiamo innanzi.

Vorreste poi tacciarmi, quando io attribuisco la confusione, in cui caddero gli Scrittori nel trattare de' costumi, e leggi delle Nazioni, massime nel aver trascurato di cominciare a ragionare dalle loro origini. Voi mi dite sulla prima, che gli Scrittori non hanno potuto investigarne le origini, e progressi per mancan-

za della storia di quei tempi ; e qui tornate a predicare le solite vostre impossibilità . Poi passate a sostenere , che quand' anche tali ricerche di origini , e progressi fossero possibili , a voi non sembrano necessarie ; poichè , dite voi , sono cose queste , che appartengono a' Filosofi , ed Eruditi : e non già ai Giureconsulti : *Philosophorum quidem , atque Eruditorum hominum est explicare occasionem , & originem morum ; at mores ipsos , legesque cognoscere , & interpretari manus est Jurisconsulti . Et quamvis utriusque conjunctio perfectiorem , nobilioremque Juris hujus tractationem efficiat ; prioris tamen ommissio Jurisconsulto exprobranda non est , quum neque necessaria , neque etiam fortasse utilis sit , sed solum afferat ornamentum* (a) . Come ! Il Censore universale de' Filosofi , Giureconsulti , ed Eruditi : Quegli , che ci assicura d' insegnare al Mondo degli Uomini la scienza del Dritto universale , non ha saputo ancora formare l' idea della Giurisprudenza , e dell' ufficio del Giureconsulto ! Io caro Sig. Finetti vorrei lusingarmi , che questi vostri detti vi siano usciti di bocca *per accidens* , o *praeter intentionem* , altrimenti sarei obbligato a consigliarvi a ricominciare lo studio della Giurisprudenza fino dalla nozione del nome *Jus* , e *Juris prudentia* ; ed allora li vostri ornamenti diverrebbero sostanza , base , e fondamento . Liberatevi di grazia da un tanto gravissimo errore ; perchè quei tali , che voi apprendete per Giureconsulti , da Cicerone si appellano col proprio nome di *captores formularum* ; sappiate inoltre , che anche quei , che si gloriavano di professare il mero Dritto Romano , e non già il Dritto universale , si credeano obbligati di essere veri Filosofi : *veram Philosophiam , non simulatam affectantes* , come

(a) Loc.cit. pag. 324.

me scrive Ulpiano (a). Dovevate anche sapere, che la Giurisprudenza vien definita: *Divinarum, humanarumque rerum notitia, Justi, atque Injusti scientia*, cioè cognizione delle cose Divine, ed Umane, e scienza del Giusto, e dell' Ingiusto. Abbiate Sig. Finetti mai sempre innanzi gli occhi quell' aureo detto di Cicerone (b). *Non a Pratoris edicto, ut plerique nunc, neque a XII. tabulis, ut superiores, sed penitus ex intima Philosophia hauriendam esse juris disciplinam*, che è per l'appunto quella Metafisica del cuore Umano, di cui vi dimostrate innocentissimo, e perciò spesso vi prendete il piacere di deriderla. E pure Cicerone adatta quel detto per quei, che voleano professare il Dritto mero Civile, a' quali fa sapere, che non doveano ripetere tal dottrina dagli editti de' Pretori, ò dall' interpretazione delle leggi delle XII. tavole, *sed penitus ex intima Philosophia*; or che mai avrebbe detto a voi, che pretendete d' ingolfarvi nel vasto mare del Dritto universale? Ma senz'acchè io vi stia a ripetere quel, che su tal proposito accennai nel mio Saggio: ora, che avete inteso, che cosa sia *Giurisprudenza*, vi priego a rileggere, e meditare seriamente ciocchè ho scritto dalla pagina 46. in poi, e quindi comprenderete l' indispensabile necessità di ripetere i costumi, e leggi delle Nazioni dalle sue origini per poterfene ragionare con esattezza.

Profeguite poi a rimproverarmi, quando io ragiono sulle grossolane, e materiali idee de' Fondatori della Gentilità, onde scaturirono costumi, e leggi barbare, le quali poi di grado in grado si andarono dirozzando, e scostando dalla barbarie a misura, che le idee degli Uomini si andavano sprigionando dal mate-

E

ria-

(a) L. 1. §. 1. de Justitia, & Jure.

(b) De legibus. lib. 1. cap. 1.

rialismo. Voi qui prima ammettete queste mie riflessioni *de facto*, come voi dite; poi saltate nel regno de' possibili, e vi disdite col pretendere, che se mai vi è stata innocenza di costumi tra i Gentili, dovette questa assolutamente fiorire nei Principj delle Società di famiglie (a). Ma caro Sig. Finetti, a che vi affannate a ragionare di cose simili, se voi siete affatto ignaro di quell'erudizione, che è troppo necessaria per intendere tali origini, e progressi de' costumi Umani? Non vi siete spiegato, che per voi tali ricerche sono inutili, e che tal sorta di *ornamenti* non fanno per voi? Dunque lasciate in pace gli oziosi a perdere il loro tempo in tali inutili ricerche, senz'acchè vi siate più ad involuppare tra' *possibili*, e *impossibili* nelle materie, che anno per oggetto i *fatti avvenuti*, e non la di loro *possibilità*, o *impossibilità*. So bene, che questi fatti non sono nella vostra notizia, e che non curate di saperli, anzi vi sembreranno forse perniciosi a saperli; dunque un'alto silenzio sarebbe stato per voi l'unico mezzo da non rimaner sommerso nell'Oceano de' *possibili*, ed *impossibili*.

Or che volete, che io vi risponda sulle vostre riflessioni, che mi proponete su quanto io, dopo avere stabilito i principj fondamentali del Dritto universale, vado a conchiudere la diversità, che corre tra 'l Dritto mero di Natura, e quello delle Genti, e Civile? Voi dite, che non intendete, come i costumi, e leggi delle Nazioni possano più, o meno deviare, e scostarsi dall'esatta rettitudine del Dritto naturale; e molto meno con qual fondamento io possa attribuire il nome di *legge* a tali costumi; perchè *lex*, voi dite, *qua parte rationi, & vero aeterno contraria est, iniqua, & invalida est*. Ma che volete, che io vi faccia, se voi

(a) Loc. cit. pag. 326. , e seguenti.

voi per trascuraggine di quei benedetti *ornamenti* non avete ancora formato la vera idea delle leggi , e costumi delle Nazioni ? Vi è di peggio , che per quanto io mi sia studiato di esporla nel mio Saggio , voi avete chiuso gli occhi , ed otturato l' orecchio per non vederla , e sentirla , Dicasi quì nuovamente , che io per Dritto delle Genti intendo *Leggi nate dall' arbitrio Umano* ; fin quì ci consentono tutti , e voi ancora colla vostra speciosissima definizione , di cui faremo parola appresso ; dunque , come tali , sono parto del cuore Umano : potete negarmi questa necessaria conseguenza ? e per tali le troviamo di fatto , e fuori del regno de' possibili nelle Nazioni , cioè dove più , e dove meno alterate dalle affezioni , ed ignoranza degli Uomini a misura della maggiore , o minore cultura delle menti Umane . Potete negarmi questi fatti incontestabili ? Se mai vi fossero ignoti , degnatevi per questa volta almeno e per pochi momenti di fissare lo sguardo su quei maledetti *ornamenti* , e scorrete la storia , che abbiamo delle Nazioni passate , e presenti ; e con questo specchio innanzi gli occhi vedrete l' ordinato corso degli Umani costumi , che dalla barbarie di grado in grado , e di tempo in tempo si sono sempre più avvicinati verso la rettitudine dell' *equità naturale* , Diamone un' esempio . Il Dritto di Padria , e *Dominica* Potestà , le pene contro i delinquenti , e simili Dritti li troverete tirannici , e barbari tragli antichissimi Greci , e Romani , anzi tra tutte le Nazioni nell' età della loro fanciullezza ; ma poi di tempo in tempo , come ci dice la storia , si andarono moderando , e correggendo a misura , che le loro idee si andarono sprigionando più , o meno dal materialismo . Potete negarmi questo corso di Umani costumi ? Potete negarmi , che mentre nella Nazione Greca , come più avanzata nell' età , ed in

conseguenza nelle cognizioni, tali Dritti cominciarono a spogliarsi del barbaro dispotismo de' Padri, e de' Padroni; nella Romana, come meno avanzata in età, persisteva la barbarie del *jus vita, & necis*, di vendere i proprj figli, e cose simili? Potete negarmi, che questo tal dispotismo si costumava in Roma fin dalla di lei fondazione: ragion, per cui vien riferito tra i costumi antichissimi delle Società di famiglie, e prima delle Società Civili, cioè *inter jura Gentium*, nel proprio senso de' Dritti delle famiglie? Potete negarmi, che da tempo in tempo, e di grado in grado questo tal Dritto venne in Roma, e presso le altre Nazioni moderato, e corretto; e che molti secoli dopo la ricevuta Religione Cristiana venne finalmente spogliato dalle reliquie dell'antica barbarie? Potete negarmi, che anch'oggi presso le Nazioni barbare si costuma lo stesso dispotismo? Potete infine negarmi, che un tal costume finattantochè non sia affatto scevero dalle idee più, o meno guaste degli Uomini, non può mai uniformarsi a quel vero eterno, ed all' esatta legge di Natura? Ciò supposto, come cosa innegabile, ecco le mie parole nel distinguere il mero Dritto di Natura da quello delle Genti, e Civile: (a) „ Proponga si „ in primo luogo, che altro è l'Uomo, qual dovrebbe essere, e quale si considera dal Filosofo, „ cioè sciolto da ogni corporeo affetto, e sotto l'assoluto governo di esatta ragione: altro è l'Uomo, „ qual'è stato, e sarà, cioè facile acader nell'inganno de'sensi, e nell'ignoranza. Perciò la Giurisprudenza universale deesi considerare in due aspetti: ò come „ parto di limpido Umano cuore, diretto, e regolato „ dall'intelligenza del Vero eterno; e questo farà il „ Dritto mero di Natura, come quello, che ci addita „ il

(a) Pag. 38. e 39.

„ il vero bene , e la vera felicità : ò come parto del
 „ cuore Umano immerſo più , ò meno ne' proprj affet-
 „ ti , e nell' ignoranza maggiore , ò minore del pro-
 „ prio ſuo eſſere ; ed in conſeguenza diretto da intel-
 „ ligenza , più ò meno oppreſſa dal materialismo dell'
 „ idee : e queſto farà il Dritto naturale delle Genti , ò ſia
 „ delle Nazioni . Dico naturale , non perchè proceda
 „ dal vero eterno di Natura , ma perchè deriva dalla
 „ ſteſſa naturale indole dell' Umana Natura corrotta :
 „ E queſta Giuriſprudenza naturale delle Genti ci offre
 „ un miſto di vero , e falſo bene , come più , ò meno ſi
 „ ſcoſti , ſ' avvicinini , ò ſ' uniformi col Vero eterno ,
 „ e lo ſcoſtarſi , od avvicinarſi più ò meno al Vero pro-
 „ duce la differenza , che corre tra Nazioni di coſtumi
 „ più , ò meno barbari , in maniera però , che qua-
 „ lunque poſſa eſſere il paſſaggio al più ſublime grado
 „ di cultura , non poſſiamo pretendere di trovare nelle
 „ Società di Uomini di corrotta natura regolamenti , e
 „ leggi in tutto , e per tutto uniformi all' eſatta , e ri-
 „ gorosa ragione .

Or caro il mio Cenſore , che mai trovate voi a
 ridire ſulla limpida , e manifefſta verità di tali miei ſen-
 timenti ? Voi dite , che non ſi può chiamar Dritto , ò
 legge da produrre obbligazione quella , che non ſ' unifor-
 mi intieramente al vero eterno . Riſpondo io , che non
 ſi può chiamar vera legge in ſenſo di legge eſatta , e di
 Natura , ma non già , che non poſſa dirſi legge della
 Nazione , e Civile , altrimenti non potrete più diſtin-
 guere le leggi mere di Natura dalle leggi arbitrarie
 degl' Uomini , e dalle mere iſtituzioni Umane . Ma fa-
 rà , dite voi , legge iniqua ; lo dico anch' io , quando
 ſi oppongono direttamente all' eterna legge del Vero ,
 ma non quando conducano alla tranquillità , ed alla
 conſervazione del Corpo Civile ; perchè in tal caſo per

ovviare ai mali peggiori, e per ottenerli il fine della conservazione del Genere Umano bisogna soffrire i minori: ch'è quello, in cui propriamente si distingue l'*Equità Civile* dalla *Naturale*, come io mi sono spiegato altresì nel mio Saggio; sicché qualora la legge s'uniforma all'*Equità Civile*, quantunque non s'uniformi intieramente alla *Naturale*, non si può chiamare legge iniqua, ma *legge di equità Civile*; e come tale produce obbligazione. Se fosse vero, che le leggi Umane non dovessero aver forza di obbligazione nelle Società Civili in ciocchè non s'uniformino intieramente al Vero di Natura, come voi pretendete, ne seguirebbe, che niun Codice di leggi Civili di qualunque Nazione anche la più culta potrebbe obbligare almeno in buona parte i Cittadini all'osservanza; perchè non vi è, ne vi sarà mai nel Mondo Codice di leggi Civili, che in tutto, e per tutto s'uniformino al Vero di Natura. So bene, che questo vi sarà ignoto, perchè non ancora avete cominciato a conoscere la Natura delle leggi delle Nazioni, e Civili; saprete almeno per averlo inteso dire, che il Corpo di leggi Romane compilato anzi corretto in parte in tempo di Giustiniano è stato, ed è oggimai riputato in Europa il Codice di leggi Civili, che più di tutti spira equità, e giustizia; ragion, per cui ha ricevuto il comune applauso in Europa, e viene osservato con pubblica autorità in molte Nazioni. Ma ditemi, credete voi, che questo Codice contenga leggi in tutto, e per tutto uniformi al Vero di Natura? Leggete di grazia quello stesso Pufendorf colle note di Barbeyrac, che so, che l'avete per le mani, ed ivi v'accorgerete in mille, e mille esempj la diversità, che corre tra queste Civili, e quelle di Natura, tuttochè neppure Barbeyrac sia stato felicissimo a distinguerle intieramente, e con esattezza. Direte allora, che que-

questo Corpo di leggi perchè non s' uniforma intieramente all' esatto rigore di Natura ; non produca obbligazione ; nè meriti osservanza ? Lasciamo gl' esempj , e vediamo la natura del Dritto Civile ; che certamente vi è affatto ignota . Or statela a sentire da Ulpiano nella definizione ; ch' egli ti propone di questo Dritto (a) *Jus autem Civile est , quod neque in totum a Naturali ; vel Gentium recedit , nec per omnia ei servit : itaque cum aliquid addimus ; vel detrahimus Juri communi ; JUS PROPRIUM ; IDEST CIVILE EFFICIMUS* . Se dunque il Dritto Civile altro non è che quella parte di Giurisprudenza ; che *neque in totum a Naturali ; vel Gentium recedit , nec per omnia ei servit* ; ne siegue ; che per voi niun Codice di leggi Civili può produrre forza di legge ; ed obbligazione , perchè *per omnia juri naturali non servit* . Trattasi qui di definizione del Dritto mero Civile ammessa ricevuta ; ed autorizzata dal comune consenso di quelle Nazioni ; che si avvalgono della collezione Giustinianea , e tratta dai veri fonti di quella Filosofia ; che voi chiamate inutile per un Giureconsulto ; ma qui è troppo necessaria per farvi comprendere la vera nozione delle leggi mere Civili : Or potevate cadere in errore più grave ; più pernicioso di questo ? Non v' accorgete ora , che sotto nome di Dritto mero Civile altro non s' intende ; che aggiunzione ; e detrazione del Dritto di Natura ; e delle Genti ? *Cum aliquid addimus ; vel detrahimus Juri communi ; jus proprium , idest Civile efficimus* .

Poi mi dimandate , perchè non possiamo pretendere di trovare nelle Società di Uomini di corrotta natura regolamenti ; e leggi in tutto , e per tutto uniformi all' esatta , e rigorosa ragione ? Opto etiam , (voi dite) ex-

E 4

placet

(a) L. 6. de Justitia , & Jure .

plicet mihi, quo fundamento nitatur, dum asserit in Societatibus hominum corrupta natura reperiri non posse instituta, legesque omnino conformes recte, exactaeque rationi; mihi enim res aliter se habere videtur (a). Già avete inteso la risposta da Ulpiano colla vera nozione del Dritto mero Civile; ma voi vorreste sapere il perchè. Caro Sig. Finetti, noi stiamo ragionando di Società d' Uomini di corrotta natura, e non di puri spiriti Angelici. L' osservanza, e sussistenza dei regolamenti Civili, in tutto, e per tutto uniformi al rigoroso esame di retta ragione, non la possiamo pretendere da un Corpo Civile d' Uomini, stimolati dagli affetti, e condotti per lo più dall' ignoranza, se non ricorriamo ad uno speciale miracolo della Divina Onnipotenza; e quindi è che sono vani i desiderj de' Filosofi di ridurre i costumi, e leggi delle Società Civili alla purità, ed esattezza del Vero Morale; perchè il Corpo Civile andrebbe a scomporsi, e seguirebbero mali, e perturbazioni maggiori. Ecco l' intrinseca ragione, per cui non possiamo trovare nel Mondo degli Uomini questo Codice di leggi Civili intieramente uniformi al Dritto mero di Natura; e perciò, come riflette Cicerone (b), *aliter leges* (cioè le leggi Civili) *aliter Philosophi tollunt astutias: Leges, quatenus manu tenere possunt; Philosophi, quatenus ratione, & intelligentia.* Avete compreso quel *quatenus manu tenere possunt*? Questa per l' appunto può essere la natura delle leggi Civili; perchè altrimenti s' incorrerebbe in un pessimo generale sconvolgimento. Volete saper altro da me?

Io Sig. Finetti, vi ho già sodisfatto sulla vostra domanda col fatto, colla ragione, e coll' autorità del Giureconsulto Ulpiano, e del Filosofo Cicerone. Or se

a voi

(a) Loc. cit. pag. 332.

(b) De Officiis lib. 3. cap. 17.

A voi *res aliter se habere videtur*, ditemi in cortesia, qual'è quella Nazione pervenuta finanche al punto di massima cultura, che voi avete trovata ò nella storia de' tempi andati, ò nella presente, che siasi regolata con leggi Civili in tutto, e per tutto uniformi al Dritto mero di Natura? Designatemenne una almeno, che di fatto sia stata, ò sia tale. Voi forse risponderete, che quantunque non vi sia stata finora, non è possibile, che non possa esservi, e qui potrete sfiorare la vostra Metaffica sovra il solito vostro regno de' possibili. Io però vi replico, che quand' anche voi asceso al trono di Legislatore v' impegnaste a questa gran opera, e che potesse riuscirvi sulla scorta de' vostri principj *Juris Naturæ, & Gentium*, a che giova questo vostro immaginario possibile all'articolo, di cui trattiamo? Se voi volete ragionare di quel Dritto delle Genti, e Civile, che non esiste, che non vi è stato giammai, ma che solamente potrebbe esservi nella vostra fantasia, io vi lascio nella piena libertà di sognarvelo a modo vostro. Io però ho inteso, ed intendo parlare di quelle leggi Umane, che sono state, che vi sono, e che in conseguenza ho troppa ragione di supporre, che dovranno essere, e non già delle *leggi possibili*. Siate pure voi solo l'unico architetto di questo bell'edificio, che non vi sarà, chi ve ne contrasti la bell'impresa. Voi sapete, che io ragiono dell' Origine, e Progressi delle leggi Umane, sicche dovrete essere ben persuaso, che non posso intendere di Origini, e Progressi di quel Dritto, che ancora ha da nascere per qualunque antichità del Mondo, in cui ci troviamo, e molto meno potea intendere delle leggi di quel nuovo Mondo, che voi meditate di fabbricare; ma soltanto di quelle, che vi sono state, e che vi sono realmente esistenti, alla di cui foggia dovrebbero anche esservi in avvenire. Di questi Codici io intendo di ragionare, e non del vostro. De-

Dopo avermi detto, che a voi *res aliter se habere videtur*, cercate in qualche maniera di ritrattarvi: *Sed quia malorum contumacia quandoque frangi sine periculo majori non potest; ideo leges interdum non quidem adprobant, sed permittunt aliquid mali; & hac permissio non contraria rationi; sed consona est (a)*. Già con queste parole, e tolle altre, che proseguite a scrivere sul dovervi preferir nelle Società Civili il ben pubblico al privato, per cui talvolta è necessario altresì di innasprirsi le pene contro de' rei; ci togliete ogni possibile lusinga di vedere un Codice di leggi Civili messe in uso, ed uniformi intieramente al Vero morale. Già avete mutato pensiero, e non è più vero, che *res aliter se habere videtur*; perchè *legēs aliquando a naturali aequitate nonnihil* (come voi dite) *recedere videntur (b)*. Nò; caro Sig. Finetti; neppure avete compreso ancora la nozione, e la natura delle leggi Civili; poichè tali leggi nè *aliquando*; nè *nonnihil recedunt a naturali aequitate*, ma *sempre*, e talvolta qualche cosa di più di quel *nonnihil. Jus Civile est* (tornatelo ad imparare da Vlpiano); *quod neque in totum a Naturali, vel Gentium recedit, nec per omnia ei servit*; vuol dire, che quello sole si chiamano *leggi mere Civili*, che nè si oppongono in tutto al Dritto di Natura; nè in tutto s'uniformano; ecco che sparisce il vostro *aliquando*, e'l *nonnihil*. La ragione si è, perchè qualunque legge comandata dal Legislatore Umano se *in totum recedat* dall'equità di Natura; non può meritare il vero nome di legge, nè produce obbligazione; e quella sarà la legge iniqua, che non merita osservanza; se poi s'uniformerà intieramente al Dritto di Natura, non avrà nome di *legge mere Civile*;

(a) Loc. cit.

(b) Loc. cit.

le, ma di legge di Natura, benchè prescritta ancora dall' autorità del Legislatore Umano. Quando poi la legge *nec in totum recedit, nec per omnia servit* al Dritto di Natura, allora solamente meriterà il nome di *legge Civile*. In somma ogni *aggiunzione, e detrazione* del Dritto di Natura, ò delle Genti costituisce il preciso carattere di legge Civile: *itaque cum aliquid addimus, vel detrahimus juri communi, jus proprium, idest Civile efficitur*. Si può meglio, e con maggiore esattezza spiegare la natura dell' uno, e dell' altro Dritto? Avete che ridire su questa definizione di Ulpiano tratta dalla vera Filosofia? Avete che replicare contro Cicerone: *aliter leges, aliter Philosophi tollunt astutias: Leges, quatenus manu tenere possunt; Philosophi, quatenus ratione, & intelligentia?* e notate quel traslato di *manu tenere* usato qui da Cicerone, che ci fa vedere la cosa senza turbare il sentimento, che anzi lo ravviva, e lo rende luminoso; ciocchè vi gioverà di avvertire, affinchè non siate così facile a riprendere l'uso de' traslati, dove ci vanno. Or ditemi, che cosa di più, ò di meno ho scritto io su tal proposito di qualche avete inteso da Cicerone, e da Ulpiano; anzi da qualche non si può dire altrimenti senza cadere in manifesti errori? Dall' altro canto come mai potete pretendere da chi professa la Giurisprudenza, di scrivere tutto l' opposto di quel ch'è obbligato di spiegare dalla Cattedra? Perchè dunque tacciate tali sentimenti per *absurdi*? *Hæc autem adeo mihi videntur absurda, ut credere malim, me illius mentem non assequi, quam mihi persuadere, talem illius opinionem fuisse, qualem ejus verba praeferunt* (a). Con questa compassionevole espressione cercate di magnificare i miei falli; ma ora, che vi ho fatto conoscere, con quanta verità,

e per-

(a) Loc. cit. pag. 333.

e perspicuità insieme ho proposto quei sentimenti, non ho coraggio di usar politica con voi, nè di compatirvi; perchè non so immaginare, come vi siate impegnato a scrivere di cose, di cui ne ignorate la principal definizione, qual'è per l'appunto la definizione del Dritto Civile, se pure la definizione della cosa, che si tratta, non vogliate anche ascrivere ad inutile ornamento.

Ma voi replicate, che quantunque alcune leggi Civili talvolta si scostano più, o meno dal Dritto di Natura, faranno nondimeno uniformi alla retta ragione, in quantochè riguardano il pubblico bene, che dee preferirsi al bene de' privati. Io vi rispondo, che tutte le leggi Civili sono dirette al bene pubblico; perchè il fine di tali leggi altro non è, che di regolare l'universalità de' membri, che compongono la Società; sicchè in tutte ci concorre prima la considerazione della pubblica utilità, e poi quella de' privati; Poi vi replico, che ciò non succede in alcune solamente, ma in tutte quelle leggi, che possono meritare il vero nome di leggi Civili, come avete inteso da Ulpiano. Che poi vogliate inferire, che qualora tali leggi si scostano in parte dal Dritto di Natura per consigliare alla pubblica utilità, si rendano perciò uniformi colla retta ragione; non posso accordarvi un tal principio nel senso, con cui voi l'apprendete, come contrario alla natura del Dritto di Natura. Voi non vi dimostrate inteso d'una delle cose essenziali, da me esposte con molta diligenza nella pagina 40., e 41. del mio Saggio. Quivi do conto della differenza, che passa tra l'*Equità mera naturale*, e l'*Equità mera Civile*. Or sappiate, che tutte le leggi di Natura contengono quell'*Equità*, o sia rettitudine, che propriamente appartiene al *Vero Morale*, e che nasce dal rigoroso, ed esatto esame di retta ragione. Tutte poi le leggi Civili, come tali, per
quel

quella parte, in cui si scostano dal Dritto di Natura, debbono contenere un'altra sorta di *Equità*, che propriamente dicesi *Civile* a differenza della *Naturale*; e questa *Equità Civile* riflette la pubblica utilità, e la conservazione del Corpo Civile. Quindi è, che quantunque le leggi Civili si scostino in parte dal Dritto di Natura; pure perchè sono dirette al pubblico bene, ed alla conservazione della Repubblica, saranno giuste ed *eque*, non già perchè si uniformano intieramente a quella retta ragione, che richiede il Dritto di Natura, ma a quella ragione, che chiamasi propriamente *Civile*. Distinguate adunque *Equità Naturale* da *Equità Civile*, *Ragion Naturale* da *Ragion Civile*, ed allora vi accorderò solamente, che le leggi mere Civili quanto ai particolari punti, che *neque in totum recedunt a jure naturali, nec per omnia ei serviunt*, saranno uniformi alla Ragione, ed *Equità Civile*, non già all'*equità mera naturale*; Ma perchè questa tal' *Equità Civile* conduce alla conservazione del Genere Umano, ne siegue, che le leggi mere Civili benchè non uniformi intieramente ai particolari precetti di Natura, producono nondimeno forza di obbligazione, e meritano il carattere di leggi, inquantocchè sono dirette a quel generale principio di Natura, che prescrive la conservazione del Genere Umano. Ed ecco la vera intrinseca ragione, per cui le *detrazioni*, ed *aggiunzioni*, che si fanno dal Dritto Civile al Dritto di Natura, meritano osservanza, ed han forza di leggi. Or se le leggi mere Civili altro non sono, come avete inteso, che *aggiunzioni*, e *detrazioni* del Dritto di Natura, a cui *nec per omnia serviunt, nec in totum ab eo recedunt*, come potete pretendere, che tal sorta di leggi siano intieramente uniformi all'*equità naturale*? Altro è dire, Signor mio, che tali *aggiunzioni*, e *detrazioni*
con-

conducono alla conservazione della Società, la quale altrimenti non potrebbe sussistere, altro è dire, che siano intieramente uniformi al Dritto di Natura; perchè *destrarre*, ed *aggiugnere* secondo il senso comune degli Uomini non possono mai produrre uniformità.

Ma spieghiamoci con qualche esempio per vostra maggiore intelligenza. Il Dritto di Natura prescrive, che il solo *consenso* di due, o più formi convenzione, che obbliga i *consensienti* alla necessaria osservanza. Il Dritto Civile al contrario perchè *nec in totum recedit*, *nec per omnia servit juri Natura*, considerando la molteplicità, e confusione de' litigj, che produrrebbe una tal legge di Natura in ogni genere di negozio, e quelle convenzioni, che sono le più necessarie per l'utilità della vita, non ha creduto di far novità, ma ha lasciato correre il precetto del Dritto di Natura tale qual'è; in certe altre convenzioni per consigliare alla pubblica tranquillità ha giudicato di prescrivere, che non basti il solo consenso de' contraenti, ma dove comanda, che ci debba intervenire la tradizione della cosa promessa, dove la scrittura e cose simili, affinchè tali contratti producano obbligazione, in maniere, che mancandoci la tradizione, la scrittura, &c. tuttocchè i contraenti abbiano consentito, la legge Civile comanda ai Magistrati, che non prestino la loro autorità per l'osservanza di tali convenzioni. Or voi ben vedete qualche aggiugne qui la legge Civile a quella di Natura; e vedete ancora la ragion naturale diversa dalla ragion Civile, l'equità naturale diversa dall'Equità Civile, ed in conseguenza la diversità trall'obbligazione naturale, che nasce dal solo consenso, e l'obbligazione Civile, che ha da nascere oltre il consenso dalla tradizione, dalla scrittura, e simili. Vi basta quest'esempio tra mille, e mille, che potrei addurvi per

per farvi distinguere equità da equità , ragione da ragione , obbligazione da obbligazione ? Potrete più sostenere , che le leggi Civili s' uniformano intieramente all' esatta regola del Vero Morale ? L' equità naturale comanda , che il solo consenso produca obbligazione ; la Civile vuole oltre il consenso la tradizione , o la scrittura : Potrete ora pretendere , che tali leggi Civili s' uniformano intieramente al Dritto di Natura ? Da questi limpidi , ed innegabili principj deriva , che le leggi Civili sono soggette a variazione , e cambiamento , anzi saranno varie almeno in buona parte tralle Nazioni ; laddove le leggi di Natura sono immutabili invariabili , e comuni a tutto il Genere Umano ; perchè l' equità di natura come fondata sul Vero eterno rimane sempre la medesima immutabilmente , laddove l' Equità Civile come fondata sul Vero per così dire Civile , varia secondo le varie circostanze de' Governi , de' costumi , e simili .

Ma già sento replicarmi , che in tali leggi Civili altro non si prescrive , che il negarsi l' azione in giudizio , e non già , che il solo consenso non basti per la validità del contratto . Egli è vero , rispondo io , che con tali leggi si niega l' azione , anzi perchè in tali casi la legge Civile nega l' azione , perciò non s' uniforma intieramente al Dritto di Natura ; poichè aggiugne la tradizione , o la scrittura a quel consenso soltanto comandato dal Dritto di Natura , e perchè *quid addit juri naturae* , perciò tal legge non s' uniforma intieramente al Dritto di Natura . Quanto poi alla validità del contratto , la legge Civile non può distruggere il Dritto di Natura , e perciò il contratto col solo consenso rimane valido secondo la legge di Natura , ma invalido secondo la legge Civile , inquantochè produce obbligazione mera naturale , e non civile .

Inol-

Inoltre il negarsi l'azione in giudizio altro non è in sostanza, che il proibire ai Magistrati d'interporre la loro autorità per l'osservanza di quel contratto, dove non sia oltre il consenso intervenuta la tradizione, o la scrittura. Quindi è, che se il Legislatore Umano prescrivesse, che le convenzioni producessero obbligazione anche senza un determinato consenso de' contraenti, un tal comando non potrebbe meritare il nome, e forza di legge, come quella, che *in totum recederet* dal Dritto di Natura; ma coll'aggiugnere soltanto al consenso la tradizione, e la scrittura, la legge è giusta, perchè conduce alla pubblica tranquillità. So bene, Sig. Finetti, che voi vorreste riferire tali leggi al *jus mero permissivo*, come voi dite, e con questa espressione fuor di proposito vi lusingate di poter difendere la vostra immaginaria uniformità delle leggi Civili al Dritto di Natura; Nò caro Sig. Censore, credetemi, voi non avete ancora formato l'idea delle leggi. Altro è, Sig. mio, permetterli, e soffrirli alcuni abusi, senz'acchè il Legislatore gli approvi, ò proibisca; altro è il comandarli colla legge ciocchè egli vuole, che si offervi. Quanto ai primi, si debbono chiamare costumi tollerati, e non già *dritti permissivi*, come gli appella falsamente il volgo; perchè qualunque cosa, che non sia prescritta dal Legislatore, non è nè legge nè Dritto, come per ragion d'esempio fù il furto de' giovanetti presso i Lacedemoni, i duelli presso alcune Nazioni, il meretricio, e simili. Quanto poi al secondo, cioè alla legge comandata dal Legislatore egli è vero, che al dir di Modestino (a) *legis virtus est imperare, vetare, permittere, punire*, dalle quali parole gl' Interpreti sogliono conchiudere, che ci siano leggi mere *permissive*: Io però non intendo qui di

entra-

(a) L. 7. de Legibus.

entrare in questo esame; perchè mi obbligherebbe a prolungare fuori del bisogno queste mie osservazioni; Dico solamente per quanto basta per rispondere alle vostre riflessioni, che gli esempj già riferiti, e mille altri, che potrei addurvi, non appartengono *al jus permissivo*, ma *al precettivo*; nulladimeno è che la legge contenga precetto, o semplice permissione, semprechè si scosta in parte dal Dritto di Natura, allora solamente meriterà il nome di legge Civile.

Dall' orribile confusione, anzi dal laberinto, in cui vi trovate per non aver compreso i veri principj delle leggi nate dall'arbitrio Umano, e le distinzioni, che passano tra queste, e quelle di Natura, tra equità, ed equità, ragione, e ragione derivano caro Sig. Finetti tutti i vostri *miramur* sulle mie meditazioni; e da quegli stessi impuri fonti scaturisce quel vostro specioso misto di contrarie idee, quando v'impegnate a stabilire la definizione del vostro Dritto delle Genti con quelle parole: *Jus Gentium esse complexionem legum omnium positivarum, & arbitrariarum, morumque, & consuetudinum, quæ vigent apud plerasque Gentes, aut saltem apud Gentes cultiores, sive versentur circa materiam jus Naturæ spectantem, sive non; dummodo consentanea sint rectæ rationi, aut saltem eidem nullatenus adversentur* (a). Povero Dritto delle Genti sfigurato, e straziato da una tempesta di contradizioni di parole, per cui dovrete nascondervi pien di vergogna, e rossore senza mai più comparire alla luce del Mondo! Signor Finetti, vi dico ingenuamente, che incontratomi in questa vostra definizione piena d'idee affermative, e negative insieme, di tanti *sive*, *aut*, e *dummodo*, mi parve di leggere quei barbari conflitti di formole, e di sentimenti soliti da esprimersi dai No-

F

ta

(a) Lib. 12. cap. 1. pag. 292.

taj ne' loro stromenti . Ditemi di grazia , da qual Dia-
 lettica avete appreso la regola di formare tal sorta di
 definizioni ? Neppure quella degli Arabi ve l'avrebbe
 permessa senza esiliarvi dalla loro scuola . Io però vi
 dirò la vera cagione , per cui vi siete ribellato da tut-
 te le scuole di Dialettica con ricorrere per ultimo rifugio
 alle formole de' Notaj . Sorpreso dall' ambizione di at-
 terrare tutti gli Scrittori per fare la comparsa d' inven-
 tore de' principj del Dritto universale , quanto al Drit-
 to di Natura pensaste di vendere per vostro quel *cogni-
 tio Ordinis* appreso da quei Scrittori oltramontani , che
 non erano molto noti ; quanto poi al Dritto delle Genti
 non avete trovato a chi rubarlo senza essere scoperto
 del furto . Non vi conveniva perciò nè di seguire i Gro-
 ziani , che ammettono il Dritto delle Genti , come di-
 stinto da quello di Natura ; molto meno vi giovava di
 attaccarvi alla scuola Obbesiana , e Pufendorfiana , che
 lo nega , per non comparire partegiano di quei stessi
 scrittori , sovra de' quali dovevate piantare il vostro re-
 gno . L' arrolarvi sotto la bandiera d'un misero , e scioc-
 co pensatore , come son' io , non era cosa degna del
 sublime vostro spirito ; anzichè per eternare il vostro
 nome , era troppo necessario di far guerra *per fas , &
 nefas* a qualunque mio detto senza sparmiare neppure
 i sogni , i delirj , e le favole dell' incomparabile Vi-
 co . Dall' altro canto trovandovi affatto sprovvveduto di
 quelle cognizioni , che potevano condurre a farvi com-
 prendere le fondamentali nozioni del Dritto delle Gen-
 ti , e Civile , siete stato obbligato di buttarvi nella scuo-
 la de' Notaj , e nelle miste composizioni delle ricette
 Mediche per evitare tutto il meglio di qualunque Scrit-
 tore , e comparire con un nuovo , e tutto vostro siste-
 ma di questo Dritto , composto di formole , e suoni di
 parole , e puntellato da quelli *aut , siue , e dum-
 modo*

modo, quanto bastassero per ergere in aria un'edifizio d'ombre di pura apparenza . Io , Sig. Finetti , non posso in ciò ingannarmi ; perchè basta leggere l'iscrizione , e la prefazione della vostra opera per esserne perfettamente convinto .

Ma vediamo , che mai trall' involuppo di tante formole conchiudete di bello , e di nuovo sulla nozione del Dritto delle Genti , come distinto , e non distinto dal Dritto di Natura , e Civile . Voi nella spiegazione della vostra definizione sostenete , che 'l Dritto delle Genti *quoad materiam* non dee essere distinto da quello di Natura , ma solamente *quoad formam* . A voi non si può negare la potestà d' introdurre *la materia* , e *la forma* anche nella Scienza del costume ; ma che mai farà questa vostra *materia* , e *forma* ? Voi dite , che le leggi , e costumi delle Nazioni culte , che s' uniformano al Dritto di Natura , *quoad materiam* , non sono distinte dalle leggi naturali , ma che si distinguono solamente *quoad formam* , in quantochè le Nazioni culte col proprio loro arbitrio hanno prescritto quello stesso , che trovasi prescritto dal Dritto di Natura . Caro Sig. Finetti , se il carattere e la diversità del Dritto delle Genti da quello di Natura consiste in questa vostra benedetta *forma* , sparisce realmente ogni differenza , e tutta la distinzione caderebbe soltanto nella *multiplicità de' Legislatori* , e non nelle leggi , o sia nel *Dritto medesimo* ; perchè quando le Nazioni prescrivessero quello stesso , che prescrive la Natura , avremmo allora due *Legislatori delle stesse leggi* , e non *due sorta di Dritti* , sicchè la moltiplicazione de' Legislatori produce *uniformità* , e non *diversità* di Dritto ; siccome quando voi abbracciate il sistema di Bodino sul Dritto di Natura , dovete dire , che voi vi siete *uniformato* al sistema di Bodino , e non già che voi proponete un si-

sistema diverso . Ma voi replicate, che le leggi delle Nazioni uniformi alle leggi di Natura producono due vincoli di obbligazione , l'uno di Natura , e l'altro di Autorità , Umana ; ma io vi rispondo , che la molteplicità de' Legislatori necessariamente produce la moltiplicazione de' vincoli di obbligazione , semprecchè tali Legislatori abbiano uguale autorità nel comandare la legge ; ma ognuno vede , che tale molteplicità di vincoli d' obbligazione non induce *distinzione di Dritto* ; perchè la legge è sempre la stessa , e contiene lo stesso precetto . Dunque la vostra *forma* ad altro non potrebbe valere , che a distinguere il numero , e la varia qualità de' Legislatori , e non il Dritto medesimo . Dunque nel tempo stesso , che voi pretendete , che il Dritto delle Genti sia diverso e distinto da quello di Natura , lo definite per lo stesso , quanto a dire , che dite , e disdite sul falso supposto , che la molteplicità de' Legislatori possa produrre diversità di Dritto .

Vi gloriare poi di comporre la contrarietà de' sentimenti de' Scrittori sulla nozione del Dritto delle Genti colla bella invenzione della *materia* , e *forma* . Ma ditemi Sig. Finetti , a riserba della gloria di contraddirvi , non siete voi nel resto un vero fedele seguace della scuola Hobbessiana , e Pufendorfiana ? Voi chiamate Dritto delle Genti quelle stesse leggi , e costumi nati dall' arbitrio Umano , e che sono uniformi all'esattezza di retta ragione , ma questo stessissimo sistema è stato proposto da queste due scuole , come osserverete nel mio Saggio (a) , colla sola differenza, che tali scuole per non cadere in contradizioni , sono state obbligate a stabilire , che non sia Dritto propriamente *distinto* da quello di Natura , ma l'hanno definito sol-

tanto

(a) *Tap. 24. , e seg.*

tanto , come Dritto dettato dalla Natura insieme , e dall' arbitrio Umano . Voi all' incontro , che non avete la minima ripugnanza di contradirvi , dite lo stesso quanto alla cosa , e vi distinguete da queste scuole in ciò solamente , cioè che vi dilettrate di quella contradizione , da cui tali scuole ne furono lontane . Quindi è , che voi trovandovi di fatto arrolato sotto la bandiera di Hobbes , e di Pufendorf , non siete in grado di gloriarvi di aver composto la contesa tralle scuole opposte ; perchè tanto i Croziani , quanto i Pufendorfsiani non hanno che farsene della vostra *materia* , e *forma* .

In ultimo luogo mi dimostrate qualche nausea nell' aver'io stabilito il fondamento del Dritto di Autorità Umana coll' espressione latina *certum* . Mi dite altresì , che non sapete intendere , come la testimonianza de' nostri sensi io l'attribuisca a *fede* . Caro Sig. Finetti , io ho dato conto nel mio Saggio della ragione , per cui mi avvalgo di quell' espressione latina , e dell' originaria sua significazione ; che mi giova per l'appunto per meglio , e più visibilmente spiegare con due sole voci latine del *Verum* , e del *Certum* i varj fondamenti del Dritto di Natura , e di quello delle Genti , e Civile . Nel tempo stesso mi sono bastantemente spiegato su quanto io intendo di significare con queste due voci . Se a voi non piacciono , io sono ben contento del vostro rifiuto ; perchè sono troppo persuaso , che la vostra Metafisica non ammette nè *solidità* , nè limpidezza , ed esattezza di nozioni , come vi ho dimostrato finora .

Ed ecco gentilissimo Sig. Finetti , che per quanto mi ha permesso la brevità d' una lettera ho cercato di sodisfarvi appieno sovra tutti i vostri dubbj . Io spero , che abbiate a ricevere con animo tranquillo , e sereno queste mie riflessioni , le quali se sono state talvolta

animate da espressioni odiose , e contrarie a quell' amore di voi stesso , che spira da per tutto nella vostr' Opera , incolpatene voi medesimo , e la vostra indocile , e sconsigliata maniera di pensare , e di scrivere . Gli Uomini di lettere godono tutto il dritto di esaminare i detti altrui , unicamente per servire alla verità , ma non hanno dritto d' insultare colla contumelia , colla falsità , e colla temerità di giudicare l' altrui fama , e riputazione . Nè voi , nè altri possono aver dritto di tacciare per empj , per sogni , per delirj , e per favole i religiosissimi , ed ammirevoli sentimenti altrui per tali definiti , e dichiarati da pubblica , e legittima autorità , e per tali ricevuti , ed ammirati dal comun consenso de' veri dotti , cioè di quei , che coi lumi di vera Metafisica , dell' erudizione , e di vera dottrina gli hanno considerati , e compresi . Se muterete stile di pensare , e di scrivere , conoscerete la venerazione , che io mi glorio di professare alla verità , ed a chi me la proponga ; ma se vorrete conservare lo stesso stile , mi basterà di aver proposto una volta per sempre i miei sentimenti a voi , ed al pubblico per essere sciolto da quella obbligazione , da cui ora non potea dispensarmi . Ed affinchè d' ora innanzi non abbiate occasione di alterare , e stravolgere i detti miei , ho giudicato a proposito di porvi sotto gli occhi l' intero mio sistema non meno sul Dritto di Natura , che delle Genti , e Civile in un prospetto di esatte , e distinte proposizioni , di cui l' una dipende con necessario attacco dall' altra , e che tutte insieme abbracciano le cognizioni fondamentali del Dritto universale . La speranza fu qualche mi è accaduto con voi , mi ha stimolato a far quest' altra fatica forse maggiore di quella , che impiegai nel *Saggio* medesimo , nell' essermi obbligato a dare un' esatto conto dell' intero mio sistema

ma in tante precise proposizioni . Questa nuova fatica, benchè nata nella misera contingenza di soddisfare ai vostri Dubbj , mi reca il vantaggio di rendere più visibile la concatenazione , e la perpetua uniformità del mio sistema a chiunque vorrà compiacersi d' illuminarmi , purchè si contenti di ragionarmi a piede fermo , e dentro i cancelli de' miei sentimenti .



ESTRATTO

*Del mio Sistema. sul Dritto di Natura;
ridotto in tante distinte
Proposizioni.*

- I. **T**utte le cognizioni Umane ò si riferiscono a *Scienza*; ò ad *Opinione*.
- II. Chiamansi cognizioni *Scientifiche*, allorchè la mente percepisce il *Reale*, ò sia il *Vero* della cosa conosciuta, in manierachè rimane perfettamente convinta dell'appresa cognizione.
- III. Chiamansi cognizioni *Opinabili*, allorchè la mente non perviene al grado di percepire la *realità* della cosa, ma rimanendo tra i limiti del verisimile, e del probabile, non si trova nello stato di essere perfettamente convinta dell'appresa cognizione.
- IV. Gli *Oggetti* delle cognizioni Umane, cioè *circa quæ hominis cognitio versatur*, sono di tre generi; perchè tre soli generi di cose vi sono, sopra le quali può cadere l'Umana Intelligenza, cioè *Corpo*, *Spirito*; e 'l composto dell' uno, e dell' altro, che dicesi *Corpo animato dell' Uomo*.
- V. Le cognizioni, che riguardano i tre de-

de.

descritti generi di cose ò saranno *Scientifiche* che, ò pure *Opinabili*.

VI. Le *Scientifiche*, che riguardano il Corpo, appartengono alla *Matematica*: Quelle, che riguardano lo Spirito, appartengono alla *Metafisica*: Quelle, che riguardano la condotta dell' animo Umano, appartengono alla *Morale*.

VII. Chiunque ammette la *Divinità Provvidente*, dee riferire la *Morale* a *Scienza*, e non ad *Opinione*; poichè si oppone all' idea della *Divinità Provvidente* l' abbandonarsi l' Uomo dentro l' *Opinabile* per la condotta del proprio suo essere. Dunque le cognizioni *Morali* debbono essere di lor natura *scientifiche*.

VIII. La mente Umana acquista le cognizioni, siano *Opinabili*, siano *Scientifiche* col mezzo dell' uniformazione del suo intendere coll' Ordine delle cose da Dio stabilito; perchè conoscere altro non è, che percepire le cose a seconda di qualche Dio le ha prescritte, ed ordinate.

IX. Ciocchè la mente percepisce senza uniformarsi coll' Ordine delle cose, tutto sarà errore, e non cognizione.

X. L' uniformazione del nostro intendere coll'

coll' Ordine delle cose dicesi propriamente *Ratio*, *Ragione*; perche *Ratio* altro non è che uniformazione della nostra intelligenza colla cosa che si percepisce. Così, quando diciamo, che nella cosa percepita vi sia, ò non vi sia la sua ragione, altro non possiamo intendere, che vi sia, ò non vi sia l'uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita; sicchè dove non vi è l'uniformazione, ivi non vi è ragione.

XI. Nelle cognizioni *Opinabili*, in cui manca l'esatta, e perfetta uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita, ha luogo la *Ragione probabile*, e *verisimile*.

XII. Nelle cognizioni *scientifiche*, perchè la mente percepisce il reale della cosa conosciuta col mezzo dell'esatta uniformazione del suo intendere colla cosa percepita, ha luogo perciò la *Ragione evidente*, e *dimostrativa*.

XIII. Dunque cognizione *scientifica* a differenza dell'*Opinabile* altro non è, che percezione del reale della cosa conosciuta per mezzo della *Ragione evidente*, ò sia dell'esatta uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita, per cui la mente rimane perfettamente convinta dell'apprensiva cognizione.

XIV.

XIV Il principio , ò sia il fondamento di tutte le cognizioni *scientifiche* non può essere , che unico , e solo ; perchè tutte egualmente consistono nella percezione del *reale* della cosa percepita , sia *Corpo* , sia *Spirito* , sia *Regola dell' animo Umano* , e tutte si acquistano coll' uso della stessa *evidente Ragione* , ò sia colla stessa esatta uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita .

XV. Chiunque va cercando ne' varj generi di scienze varj Principj , ò non si ha formato la vera nozione delle cognizioni *scientifiche* , ò confonde gli *Oggetti* col *Fondamento* delle cognizioni medesime .

XVI. Il principio fondamentale di tutte le cognizioni *scientifiche* si può esattamente esprimere colla voce latina *Verum* .

XVII. Sotto il nome di *Verum* intendo il *reale della cosa appresa dalla mente col mezzo della Ragione* , ò sia dell' *esatta uniformazione del nostro intendere colla cosa percepita* .

XVIII. Se la natura di qualunque cognizione *scientifica* consiste nel percepirsi dalla mente il *reale* della cosa , che dicesi *Verum* ; dunque il *Verum* è l'unico fondamento d' ogni scienza .

XIX.

XIX. Considerandosi le scienze secondo i proprj loro *Oggetti*, possiamo distinguere il *Verum* Matematico dal *Verum* Metafisico, e dal *Verum* Morale, inquantochè il primo riguarda le cognizioni scientifiche del *Corpo*, il secondo quelle dello *Spirito*, ed il terzo quelle della condotta dell' *animo Umano*.

XX. Dunque il *Verum Morale* è il preciso fondamento della scienza del costume.

XXI. Per intendere appieno, come il *Verum* Morale sia il preciso fondamento del Dritto mero di Natura, ò sia della Morale dottrina, fa d'uopo di considerare prima d'ogn'altro la maniera, come l' *Uomo* spiega le sue azioni Morali.

XXII. L' *Uomo* è dotato di due principali facoltà, l'una dell' *intendere*, l'altra del *volere*, in maniera però che prima percepisce la cosa colla facoltà dell' *intendere*, e poi colla facoltà del *volere* siegue, ed abbraccia la cosa conosciuta; poichè l' *Uomo* non mai si determina a seguire l'ignoto.

XXIII. Dunque l'azione Morale, la quale necessariamente dipende dalla preventiva cognizione, consiste nell' *e elezione della cosa conosciuta*.

XXIV.

XXIV. L' Uomo per la condotta del proprio suo esserè è stato da Dio formato per *eleggere il Vero*, e non il Falso: or se l' *elezion*e dipende dalla cognizione; dunque il *Verum* Morale, che riguarda le cognizioni scientifiche della condotta dell' animo Umano è il fondamento del Dritto di Natura.

XXV. L' elezione del Falso nasce dall' *errore*; dunque come il *Verum* morale è il fondamento della retta condotta dell' Uomo, così il *Falso*, ò sia l' *errore* è il fondamento della sregolatezza delle sue azioni.

XXVI. L' *errore*, che cade sulle azioni morali, dicesi propriamente *peccatum*.

XXVII. Se l' errore, ò sia il falso è il principio della turpitudine delle umane azioni; si dimanda, perche l' Uomo *erra*, ed in che maniera cade nell' *errore*?

XXVIII. L' Uomo errando pecca *sub specie recti*, e non mai *sub specie non recti*; perchè quando pecca, elegge il *Falso in sembianza di Vero*, e non mai il falso appreso realmente per tale.

XXIX. La cagione del *peccato* si dee attribuire alla corrotta nostra Natura, in cui seb-
bene

bene vi siano i semi del *Vero*; pure posso, no questi essere ingombrati dall'audacia de' nostri affetti, e dalla precipitanza del giudizio.

XXX. L'audacia de' nostri affetti, e la precipitanza del giudizio sono vevoli per offendere, ed oscurare i semi del *Vero*, ma non vagliono ad estinguerli, e distruggerli.

XXXI. Quindi è, che l'Uomo pecca *sub specie recti*, perche peccando elegge il *Vero apparente*, ò sia il falso in sembianza di vero per cagione di sorpresa de' propri affetti, e di precipitanza di giudizio.

XXXII. La sorpresa de' propri affetti, e la precipitanza del giudizio producono l'inganno della *Ragione*, ed allora non seguendo l'esatta uniformazione del nostro intendere coll'Ordine delle cose, l'Uomo abbraccia il Falso in sembianza di Vero.

XXXIII. Dunque per mezzo della *Ragione ingannata* l'Uomo elegge il Falso in sembianza di Vero, e della *Ragione non ingannata* elegge il *Verum* della cosa conosciuta.

XXXIV. Dicesi azione *Onesta*, ò *Giusta* quella, cui l'Uomo si sia determinato colla pre-

ce-

cedente cognizione del *Verum*. Dicesi azione *Turpe*, ò *Ingiusta* quella, cui l'Uomo siasi determinato colla precedente percezione del *Vero apparente*, ò sia del *Falso* in sembianza di *Vero*.

XXXV. Dunque il *Verum morale* è il fondamento dell' *Onestà*, e *Giustizia*; ed al contrario il *Falso appreso per vero*, è il fondamento della *Turpitudine*, e dell' *Ingiustizia*.

XXXVI. *Onesto*, e *Giusto* nel Filosofico linguaggio de' Latini non sono sinonimi, ma due distinte voci, che contengono distinte nozioni. L' *Onesto* si oppone al *Turpe*, Il *Giusto* si oppone all' *Iniquo* ò *Ingiusto*.

XXXVII. La *Moral disciplina* comprende, perciò due distinti capi di dottrina, cioè dottrina dell' *Onesto*, e dottrina del *Giusto*.

XXXVIII. Dicesi propriamente *Onesto* quel *Vero Morale*, che riguarda la condotta innocente di cadauno quanto a se stesso solamente. L' opposto chiamasi *Turpe*.

XXXIX. Dicesi *Giusto* quel *Vero Morale*, che riguarda la retta distribuzione tragli *Uomini de' vantaggi*, e dell' utilità della vita. L' opposto dicesi *Iniquo*, ò *Ingiusto*.

XL. Chi dice retta distribuzione delle utilità

lità tra gli *Uomini*, suppone un vincolo di Società nel Genere Umano; perchè non vi può essere idea di *retta*, ò *iniqua* di distribuzione, se non tra Socj:

XLI. Chi nega il principio di Società tra gli *Uomini*, non può ammettere idea di *Giustizia*, appresa nello stretto suo senso distinto dall'*Onestà*; poichè la distribuzione dell' *Utile* tra gli *Uomini* non si può ripetere, che dal principio d' un *Dritto* comune tra loro; e perciò chi dice *Dritto comune*, suppone vincolo di Società, onde unicamente può derivare la ragione del comun *Dritto*.

XLII. Due sorta di Società riconosciamo nel Genere Umano; l'una, che si può chiamare *Società d' intelligenza*, ò sia di *Ragione*; l'altra, che si può chiamare *Società dell' utile*.

XLIII. Per Società d' *intelligenza*, ò di *ragione* intendo quell' uniformità d' *intelligenza*, che si ravvisa nel Genere Umano, per cui tutte le menti umane convengono di fatto, e costantemente in quelle tre generali proposizioni, che abbracciano il vasto campo di tutte le umane cognizioni.

G

XLIV.

XLIV. Queste sono . 1. *che non vi sono proprietà di ciocche non esiste* (assioma generico di Metafisica) 2. *che il tutto è maggiore della sua parte* (assioma generico di Matematica) 3. *che l' Uomo desidera la felicità* (assioma generico della Morale)

XLV. Dunque l'uniformità delle menti umane nel convenire negli assiomi generali , onde dipendono tutte le cognizioni , costituisce in conseguenza la Società di Ragione tra loro .

XLVI. Dicesi Società dell' Utile quella , per cui tutti gli Uomini sono formati per comunicarsi tra loro i vantaggi , e le utilità per la necessaria conservazione del Genere Umano , e che perciò quanto a tali vantaggi , ed utilità godono un' eguale , e comun Dritto ,

XLVII. Per la Società di Ragione , che riguarda il regno dell' Intelligenza , gli Uomini sono formati per comunicarsi tra loro le cognizioni .

XLVIII. Per la Società dell' Utile , che riguarda il regno corporeo , sono formati per distribuirsi tra loro le utilità corporee .

XLIX. Le utilità corporee considerate quanto a se stesse , non possono contenere
idea

idea di Onestà, è di Giustizia; perchè il corpo di sua natura non può produrre ragion di Dritto, ed in conseguenza quanto a se stesso non può produrre ragione di Onestà, è di Giustizia.

L. L'uso, e l'abuso, come altresì la retta, ed iniqua distribuzione dell' Utile sono le vere ragioni, onde le utilità si rendono oneste, è turpi: giuste, è ingiuste. Quindi è, che il retto loro uso appartiene all' Onestà, l'abuso alla Turpitudine, come cose, che riguardano l' Uomo in particolare; e la retta, è iniqua distribuzione appartiene alla Giustizia, è Ingiustizia, inquantochè riguarda gli Uomini, come Socj tra loro.

LI. Al regno dell' intelligenza, come superiore al regno corporeo, appartiene il giudicare dell' uso, è dell' abuso; e della retta, è iniqua distribuzione dell' utile tra gli Uomini; perchè senza la decisione della nostra intelligenza non possiamo conoscere, e distinguere uso da abuso, e retta da iniqua distribuzione.

LII. Il regno dell' intelligenza ci dice, che gli Uomini considerati in particolare, e quanto à se stessi debbono moderatamente

avvalersi delle utilità corporee : dunque il *regolato* loro uso si dee riferire all' *Onestà* , ed al contrario lo *sregolato* alla *Turpitudine* .

LIII. Il regno dell' intelligenza ci dice altresì , che gli Vomini considerati in generale , sono eguali tra loro ; la ragione dell' eguaglianza c' insegna , che la distribuzione tragli eguali dee essere eguale : dunque la distribuzione dell' *Utile eguale* tragli Vomini si dee riferire alla *Giustizia* , ed al contrario la distribuzione dell' *Utile diseguale* all' *Ingiustizia* .

LIV. Quindi è , che nel linguaggio Filosofico de' Latini la voce *aquum* (che nell' originaria sua significazione vale lo stesso , che *eguale*) fu trasportata a significare il *Giusto* ; ed al contrario la voce *iniquum* (che vale lo stesso , che *non aquum*) fu trasportata a significare l' *Ingiusto* .

LV. Se l' *Onesto* riguarda il regolamento dell' Uomo quanto a se stesso , ed un tal regolamento dipende della perfetta cognizione del *reale* della regola medesima : Dunque il *Verum* trovasi il fondamento dell' *Onestà* .

LVI. Se il *Giusto* riguarda l' egual misura ,
e di.

e distribuzione dell' Utile tra i Socj del Genere Umano ; e questa misura , e distribuzione non può dirsi eguale , ò disuguale senza la perfetta cognizione del *reale* dell' uguaglianza medesima : Dunque il *Verum* trovasi anche il fondamento della *Giustizia* .

LVII. La Moral dottrina tanto circa l' *Onesto* , che circa il *Giusto* appartiene a *Scienza* : Dunque , come tale , dee riconoscere i suoi assiomi , ò siano precetti generali , cui si riferiscano tutte le cognizioni particolari .

LVIII. Tre , e non più possono essere li generali assiomi , e precetti di questa scienza ; perchè tutte le azioni Morali possono considerarsi in tre soli diversi aspetti . Il primo riguarda la condotta dell' Uomo quanto a se stesso solamente . Il secondo riguarda la condotta dell' Uomo socio *nello stato di perfetta egual condizione coll' altro* . Il terzo riguarda la condotta dell' Uomo socio , *ma nello stato di condizione disuguale coll' altro* . Quindi è , che le azioni Morali nel primo aspetto appartengono al capo dell' *Onestà* ; nel secondo , e terzo a quello della *Giustizia* .

LIX. Non possiamo formare assiomi , e precetti generali più esatti , e più precisi di quei , che ci sono pervenuti dalla Filosofia de' Giureconsulti Romani , e che per l'appunto riguardano le azioni Morali ne' tre descritti aspetti. Questi sono : *Honeste vivere* , *Alterum non ledere* , *Suum cuique tribuere* . Il primo appartiene all' *Onestà* , e i due seguenti alla *Giustizia* .

LX. L' *honeste vivere* prescrive la rettitudine delle azioni di cadauno quanto a se stesso solamente , cioè fuor d'ogni riguardo di Società , come sono tutte le azioni , che si riferiscono alla semplice particolar condotta di ciascuno .

LXI. L' *alterum non ledere* prescrive la rettitudine delle azioni dell'Uomo considerato , come socio *nello stato di egual condizione coll' altro* , come avviene nelle convenzioni , e nei contratti , ove considerandosi i contraenti come socij di egual condizione tra loro : ragion vuole , che niuno di loro soffra il minimo danno dall' altro .

LXII. Il *suum cuique tribuere* prescrive la rettitudine delle azioni dell'Uomo , considerato come socio , ma *nello stato di con-*

condizione disuguale coll' altro, come sono i vicendevoli doveri tra Padre, e figlio: tra chi ha dritto di comandare, e chi è obbligato di ubbidire; in somma ovunque l'uno abbia qualche carattere di superiorità verso dell' altro. In un tale aspetto possiamo anche considerare la condizione disuguale, che passa tra l' Uomo, e l' Autor supremo, per cui gli Uomini sono obbligati a prestare i loro doveri al sommo Autor della Natura.

LXIII. Nel general precetto dell' *alterum non ledere* trattandosi di condizione uguale tra i Socj, la distribuzione dell' utile dee in conseguenza essere *eguale*, e perciò ha luogo la misura aritmetica, cioè il *tantundem*.

LXIV. Nel general precetto del *suum cuique tribuere* trattandosi di condizione disuguale tra i Socj, ha luogo la misura geometrica, affinchè l' inferiore *tribuat suum* al superiore, e l' superiore altresì *tribuat suum* all' inferiore.

LXV. Non vi è, nè vi può essere azione morale, che non si riferisca con necessario attacco all' uno de' tre descritti precetti generali; perchè tutte le azioni

morali riguardano la condotta dell'Uomo solo, ò quella dell'Uomo *socio* di uguale, ò disuguale condizione. Dunque se l'*honeste vivere* riguarda l'Uomo solo, e l'*alterum non ledere*, e *suum cuique tribuere* riguardano l'Uomo *socio* nelle due specie di Società: ne siegue, che i tre descritti precetti generali abbracciano l'universal dottrina delle leggi di Natura.

LXVI. Tutti i sistemi proposti finora dai più celebri Scrittori sul Dritto di Natura, mancano soprattutto nello stabilire la base fondamentale di questa Scienza. Quindi è, che gl'*Interni sensi dell'animo*, la *Retta ragione*, la *Rivelazione divina* anche accompagnata dall'uso della ragione, la *Volontà divina spiegata all'Uomo sulla meditazione delle cose create*, l'*Ordine delle cose*, la *Perfezione dello stato dell'Uomo*, il *Consenso universale degli Uomini*, la *Costituzione dell'Umana natura*, la *Propria conservazione*, il *Bene della Società del Genere Umano*, e simili principj ò contengono suono anzi di parole, che di cose: ò sono vāghi, ò alieni, ò meri *Politici*, e tutti generalmen-

te non vagliono a stabilire un fondamento di dottrina *scientifica*.

LXVII. Le leggi di Natura debbouo riconoscere il fondamento proprio della *Scienza*, altrimenti faranno consigli, e non *Leggi*, perchè l'*Opinabile* non è valevole a produrre ragion di precetto, e di legge.



ESTRAT.

ESTRATTO

*Del mio Sistema sul Dritto delle Genti ,
e Civile , ridotto in tante distinte
Proposizioni .*

- I. **D**UE , e non più sono i fonti del Dritto Universale : *Ragione* , e *Autorità* .
- II. La Ragione prescrive le leggi , dette propriamente di Natura . L' *Autorità* , se sia Divina , prescrive leggi di Autorità Divina , se sia Umana , prescrive leggi di Autorità Umana .
- III. Diconsi propriamente *leggi di Autorità Umana* a differenza delle *leggi di Ragione* : non perchè , considerate in se stesse , non abbiano un principio di ragione ; ma perchè intanto sono *leggi* , inquantocchè vengono prescritte dall' *Autorità* altrui , e non dal mero dettame della propria nostra intelligenza .
- IV. Non possiamo negare le tante Umane istituzioni , e regolamenti introdotti presso le Nazioni , che non si possono ripetere dall' esatto rigore di retta ragione : Dunque tali Umane istituzioni non si posso-

possono ascrivere al Dritto mero di Natura.

- V. Non possiamo negare , che tali Umane istituzioni siano nate dall' arbitrio , ed Autorità de' Legislatori Umani ; Dunque siamo obbligati a riconoscere un Codice di leggi di pura *Autorità Umana* , distinto dal Codice delle leggi mere di Natura .
- VI. Dunque il Dritto universale riconosce due fonti , l' uno di *Ragione* , l' altro di *Autorità* . Al Primo si debbono riferire le leggi mere di Natura , come dettate dall' esatto rigore di retta ragione ; Al secondo le istituzioni Umane , come dettate dall' Autorità degli Uomini .
- VII. Tali Umane istituzioni formano il Codice del Dritto , detto propriamente *delle Genti* , e *Civile* ; il quale per necessaria conseguenza è distinto dal Codice delle leggi mere di Natura .
- VIII. Sotto il proprio nome di *Dritto delle Genti* intendo leggi , e costumi di mera istituzione Umana , trovarsi più , o meno uniformi presso le Nazioni , anche sconosciute , e senza veruna comunicazione tra loro .
- IX. Chiunque ammette un'Ordine di Provviden-

denza sulle cose create, non può ascrivere tale *uniformità* di leggi, e costumi presso le Nazioni ad un purò accidente, ò sia al caso, ma è obbligato di ripeterla da un comun principio.

X. Il comun principio di tale *uniformità* altro non può essere, che l'*uniformità* dell' *idee degli Uomini*, onde dovette nascere lo stabilimento di tali leggi, e costumi *uniformi*; perchè tanto è dire *uniformità di leggi*, massime tra Nazioni sconosciute tra loro, quanto è dire *uniformità d'idee* nelle menti de' Legislatori, che le prescrissero.

XI. L' *uniformità di tali idee* degli Uomini non potea nascere, che dall' *uniformità delle stesse occasioni*, e bisogni umani, che svegliarono in conseguenza le stesse idee nelle menti degli Uomini nello stabilimento di tali costumi uniformi.

XII. Dunque l' *istituzioni Umane* trovate uniformi presso le Nazioni altro non sono, nè possono essere, che *regolamenti nati dall' uniformità dell' idee degli Uomini a seconda delle occasioni*, e bisogni Umani, diretti dall' *Ordine di Provvidenza per la propagazione, e conservazione del Genere Umano*.

XIII.

XIII. Dalla storia delle passate, e delle presenti Nazioni siamo assicurati, che tali Umane istituzioni, le quali formano il Codice del Dritto delle Genti, han ricevuto di tempo in tempo, e di grado in grado alterazioni, variazioni, e cambiamenti. Dunque non possiamo negare, che questo *Dritto delle Genti* riconosce i suoi principj, e progressi al pari di qualunque Dritto mero Civile, ò sia particolare di qualche Nazione, in cui riconosciamo altresì l'ordinato corso de' suoi principj, e progressi.

XIV. La cagione di tali variazioni, e cambiamenti non si può ripetere, che da cambiamenti dell' idee degli Uomini, nate dai cambiamenti delle occasioni, bisogni, e vicende Umane.

XV. Il cambiamento delle occasioni, bisogni, e vicende umane non si può attribuire, che alla variazione dello stato e condizione, in cui gli Uomini si trovano; poichè non si può negare, che secondo la variazione dello stato, e condizione degli Uomini debbono necessariamente variare i bisogni, e le vicende umane, ed in conseguenza i costumi, e le leggi,

gi, come tuttogiorno sperimentiamo nel Mondo delle presenti Nazioni .

XVI. Per intendere la variazione dello stato, e condizione degli Vomini, onde derivano i principj, ed i progressi del Diritto delle Genti, bisogna ricorrere alle cognizioni delle origini, e progressi delle Società degli Vomini, cominciando da quelle delle famiglie, e proseguendo innanzi alle altre Civili; perchè senza la cognizione delle origini, e progressi delle Società Umane, non potremo mai intendere le vere cagioni de' principj, e progressi dello stato, e condizione di questo Mondo degli Vomini, ed in conseguenza le origini, e progressi del Diritto delle Genti.

XVII. Quindi è, che tutto il lavoro, impiegato finora dai Scrittori sulla materia del Diritto delle Genti, rendesi per se stesso inutile, e di niun profitto, perchè laddove avrebbero dovuto cominciare a ragionarne dalle sue origini, e progressi, tratti dal corso delle prime introduzioni delle Società Umane, e loro avanzamenti, si sono fermati a guardare le istituzioni umane de' tempi più culti delle Nazioni: ragione,

gion , per cui non han potuto distinguere con esattezza le mere istituzioni umane dalle vere leggi di Natura , quanto a dire le leggi di *Autorità Umana* dalle leggi di *Ragione* . E quindi è altresì , che per difetto di tali necessarie cognizioni molti di loro s' indussero a non distinguere il Dritto delle Genti da quello di Natura , ed altri ad ammettere la semplice distinzione di apparenza , , e non di sostanza .

XVIII. Dunque per poter trattare la materia del Dritto delle Genti non possiamo dispensarci dall' obbligazione di rintracciare le origini , e progressi delle Società , onde unicamente dipende la cognizione delle leggi , e costumi Umani colle loro cagioni , introduzioni , e progressi ; siccome per intendere il vero sistema del Dritto Romano fa d' uopo di ricorrere alle cognizioni delle origini , e progressi di quella Nazione .

XIX. La ricerca delle origini , e progressi delle società de' Popoli Gentili comunemente si crede impossibile per la mancanza della storia degli antichissimi tempi .

XX. Dunque , rispondo io , se tal ricerca
per

per essi loro è impossibile, era molto meglio l'astenersi di ragionare del Dritto delle Genti, che di offrire al pubblico un' infinità di volumi sopra un genere di dottrina, di cui erano sicuri d'ignorarne gli elementi.

XXI. Siccome è vero, che per mancanza della storia di quei tempi è impossibile di sapere i fatti particolari, indifferenti, e che nulla conducono alla cognizione del governo, e de' costumi di quegli antichissimi Popoli: così è falso l'assicurare anche per impossibile la ricerca della *somma di quei fatti*, che ci possono aprire la strada per piantare i fondamenti dell'origine, e progressi delle Società Umane colle loro leggi, e costumi.

XXII. I monumenti della storia, la costante tradizione pervenutaci dagli antichissimi Scrittori, la storia vivente de' Popoli presenti, massime di quei, che ultimamente sono stati scoperti dagli Europei, ed i lumi Metafisici sulla contemplazione della natura Umana, e sul corso naturale delle idee, e vicende Umane bastano per formare un sistema sicuro di questo Mondo degli Uomini o sia della *vita del Gen-*

Genere Umano, ed in conseguenza delle Umane istituzioni, che appartengono al Dritto delle Genti.

XXIII. La costante tradizione attestataci dai Filosofi, Istoricì, Oratori, e Poeti così Greci, che Latini ci fa sapere, che i primi fondatori delle Nazioni Gentili dallo stato *eslegge*, vago, e ferino passassero a stabilire prima le Società di famiglia, ed indi di grado in grado le Civili.

XXIV. Questo stesso stato *eslegge*, e ferino d'Uomini si ravvisa oggi giorno anche in alcune parti della Terra, venute in cognizione de' nostri Europei.

XXV. Dai monumenti sicuri della storia; dalla costante tradizione, e da' lumi Metafisici sulla contemplazione della natura Umana siamo altresì assicurati, che tutte le Nazioni Gentili cominciarono a regolarsi coi costumi, e leggi barbare, nate da idee grossolane, rozze, e materiali, le quali poi di tempo in tempo, e di grado in grado si andarono dirozzando, e riducendo ai punti più vicini all'equità di Natura.

XXVI. Dunque abbiamo fondamenti sicuri, ed atti a poterci scoprire le origini, e

H

pro-

progressi di tali Nazioni per poter distinguere le varie loro etadi , e comprendere insieme col corso naturale delle loro idee le origini , e progressi altresì delle Umane istituzioni , loro leggi , e costumi , per quanto può bastare per l'esatta intelligenza del Diritto delle Genti , come distinto da quello di Natura .

XXVII. Dunque se una tale impresa , benchè difficilissima , può essere di sua natura superabile , non v'è ragione di predicarla per impossibile per non essersi finora tentata dai Scrittori .

XXVIII. Dunque sarà sempre vero , che non si potrà mai trattare con profitto la dottrina del Diritto delle Genti senza ripeterla dalle origini , e progressi delle Umane istituzioni ,

XXIX. *L'Autorità Umana* è il fonte non meno del Diritto delle Genti , che del mero Civile .

XXX. Sotto il nome di Diritto mero Civile debbonsi intendere le aggiunzioni , e detrazioni del Diritto di Natura , e delle Genti , *Jus Civile est* (dice Ulpiano) (a) , *quod neque in totum a Naturali , vel Gentium*
rece-

(a) L. 6. de Justicia , & Jure .

recedit , nec per omnia ei servit : Itaque , cum aliquid addimus , vel detrahimus Juri communi , JUS PROPRIUM , IDEST CIVILE EFFICIMUS .

XXXI. Quando l' Autorità Civile prescrive ciocchè direttamente è contrario al Dritto di Natura , quel tal precetto non merita il nome di *legge* , come contrario in tutto , e per tutto al dettame di ragione , ed in conseguenza non può esser legge fatta per Uomini .

XXXII. Quando l' Autorità Civile prescrive ciocchè s' uniforma intieramente al Dritto di Natura : tal precetto si dovrà chiamare *legge di Natura* prescritta anche dall' Autorità Umana .

XXXIII. Quando l' Autorità Civile prescrive ciocchè in qualche parte solamente si scosta dalla rigorosa esattezza del Dritto di Natura , tal precetto meriterà il vero nome di *legge Civile* : *cum aliquid addimus , vel detrahimus Juri communi ; JUS PROPRIUM , IDEST CIVILE EFFICIMUS .*

XXXIV. Quando l' Autorità Civile prescrive quello stesso , che trovasi ricevuto per Dritto delle Genti , tal precetto avrà no-

H :

me

me di *legge delle Genti*, prescritto anche dalla Potestà Civile .

XXXV. Dunque tanto è dire *legge mera Civile*; quanto è dire *aggiunzione*, e *detrazione del Dritto di Natura*, ò *delle Genti*: *cum aliquid addimus*, vel *detrachimus Juri communi*, **JUS PROPRIUM, IDEST CIVILE EFFICIMUS.**

XXXVI. L' *inttinfeca ragione*, per cui la natura della legge mera Civile consiste nell' *aggiunzione*, ò *detrazione* della legge di Natura, e delle Genti, è fondata sulla stessa costituzione del Genere Umano .

XXXVII. Non si può ottenere la *propagazione*, e *conservazione* del Genere Umano senza l' *istituzione delle Società di famiglia*, e *Civili* .

XXXVIII. Non può *sussistere*, e *conservarsi* il Corpo Civile senza determinate leggi, e regolamenti .

XXXIX. A cagione della corrotta nostra natura non possiamo pretendere da una società di Uomini, che compongono il Corpo Civile un' *esattezza di costumi*, e di *azioni morali* intieramente uniformi all' *esatto rigore del Dritto di Natura*, sen-

zacchè il Corpo Civile si vadi a scomporre, e distruggere.

XL. Permetterfi la dissoluzione de' Corpi Civili è lo stesso, che permetterfi la distruzione del Genere Umano.

XLI. Dunque per evitare l'ultimo male; qual'è la distruzione del Genere Umano, e per conservare il Corpo Civile, bisogna necessariamente ricorrere all'ajuto delle leggi mere Civili, le quali coll'aggiugnere, o col detrarre qualche cosa dal Dritto di Natura nel tempo stesso, che vegghiano per la sussistenza dei Corpi Civili, ci ottengono il fine della conservazione del Genere Umano.

XLII. Quindi è, che sebbene le leggi mere Civili non s' uniformino intieramente all'esatto rigore delle particolari leggi naturali; pure sono dirette a quel general principio di Natura, che vuole la conservazione del Genere Umano.

XLIII. La legge Civile coll'aggiugnere, o detrarre qualche cosa dalla legge particolare di Natura non intende, e molto meno ha forza di rivocare, riprovare, o riformare il Dritto naturale, ch'è di sua natura immutabile, ma solamente di soc-

correre al preciso bisogno della sussistenza del Corpo Civile .

XLIV. Dobbiamo perciò distinguere l'Equità *naturale* dall'Equità *mera Civile* . La *naturale* riconosce l'esatto rigore di retta ragione . La *Civile* riguarda la sussistenza del Corpo Civile , o sia la pubblica utilità nella miglior maniera , che si possa ottenere colle *aggiunzioni* , e *detrazioni* delle leggi particolari di Natura .

XLV. L'Equità *naturale* è fondata sulla ragione naturale o sia sul rigore del *Verum Morale* . L'Equità *Civile* è fondata sulla ragion Civile , cioè sulla considerazione della pubblica utilità , e della sussistenza del Corpo Civile .

XLVI. Tal necessaria differenza tra Equità *naturale* , e *Civile* fu avvertita con ammirabile saviezza dai Giureconsulti Romani . Quindi Ulpiano sull'interpretazione d'un editto del Pretore , che conteneva anzi equità naturale , che civile , scrive (a) : *Hac autem actio , ut Labeo scribit , NATURALEM potius in se , quam CIVILEM habet æquitatem* ,

XLVII. Gli

(a) L. 1. §. 1. Si is qui testamento liber esse iussus erit &c.

XLVII. Gli stessi Giureconsulti Romani riconobbero altresì la differenza tra Ragion *Naturale*, e Ragion *Civile*, come leggiamo in quel detto: *Nam hoc fieri debere, & CIVILIS, & NATURALIS ratio suadet* (a).

XLVIII. Da queste distinzioni di equità, e di ragioni deriva altresì la differenza, che corre tralle obbligazioni *Naturali*, ed obbligazioni *Civili*.

XLIX. Per difetto di riflessione nell' essersi trascurate l'esatte nozioni, e distinzioni tra legge, e legge: tra equità, ed equità, tra ragione, e ragione: e tra obbligazione, ed obbligazione incontriamo la gran tempesta delle dissensioni, e confusioni nei Scrittori di Morale, e di Giurisprudenza.

L. Per la stessa ragione gli Scrittori del Dritto di Natura, e delle Genti, e tragli altri Pufendorf, e Barbeyrac trascorsero nel racciare troppo attorto molti sentimenti de' Giureconsulti Romani, allorchè ragionando costoro di leggi mere *Civili*, di equità *Civile*, e di ragione *Civile*, pretendono di censurare i loro detti, come

(a) Inst. tit. de nuptiis .

come non uniformi all'equità naturale; quasichè l'equità Civile non fosse distinta dall'equità naturale.

LI. Poichè *l'Equità di Natura* è fondata sul *Vero* eterno: perciò le leggi di Natura sono invariabili, ed immutabili.

LII. Poichè *l'Equità Civile* è fondata per così dire nel *Vero* Civile, cioè nella sussistenza, e pubblica utilità del Corpo Civile; perciò le leggi mere Civili sono variabili a misura de' varj bisogni, e vicende della Società Civile.

LIII. Le leggi Civili si scostano più, ò meno dall'esatto rigore delle particolari leggi di Natura a misura della minore, ò maggior cultura delle menti degli Uomini, che compongono il Corpo Civile.

LIV. Le leggi Civili riconoscono altresì le loro origini, e progressi a seconda delle stesse origini, e progressi del Corpo Civile.

LV. Per ordinario, e natural corso di vicende Umane cominciano le Società Civili da regolamenti, e costumi rozzi, materiali, e barbari, che nascono dalle grossolane loro idee; ma poi a misura, che le idee si vanno di tempo in tempo, e di
gra

grado in grado affottigliando , e spogliando del materialismo , i costumi , e le leggi si-vanno semprepiù avvicinando all'Equità naturale .

LVI. Tale si ravvisa il corso naturale delle Nazioni Gentili , di cui ci sono pervenute le memorie ; tale soprattutto lo troviamo nelle Nazioni Greche , e nella Nazione Romana , di cui ne abbiamo le memorie più sicure ; e tale finalmente lo sperimentiamo nelle presenti Nazioni .

LVII. Poichè due , e non più sono i fonti del Dritto universale , cioè *Ragione* ed *Autorità* : ne siegue , che come il *Verum* è il fondamento del Dritto di Ragione ; così il *Certum* sarà il fondamento del Dritto di Autorità , cioè del Dritto delle Gentì , e Civile .

LVIII. *Verum* , e *Certum* nell'originaria significazione Latina contengono distinte nozioni . Qualora l'Uomo colle forze del proprio suo intendimento apprende perfettamente la cosa percèpita , allora diccsi di averne compreso il *Verum* , ò sia il reale della cosa . Ma qualora formasi in lui la persuasione per mezzo della fede , che presta altrui , allora comprende il *Cer-*

to, e non il *Verò* della cosa, inquantochè la di lui coscienza riposa sul detto altrui.

LIX. Dunque perchè l' Uomo nella cognizione del *Verum* riposa sul giudizio della propria sua ragione; perciò il *Verum* Morale, come si disse, è il fondamento del Dritto di Natura. Al contrario perchè il Dritto delle Genti, e Civile nasce dall' Autorità, perciò il fondamento di questo Dritto sarà il *Certum*, inquantochè le determinazioni di un tal *Dritto* acquistano forza di leggi dall' Autorità, sulla di cui fede dobbiamo riposare, ed ubbidire (a).

LX. Delle leggi, e costumi degli Uomini, che vivono nelle Società Civili, quelle, che sono dettate dall' esatto rigore di retta ragione, appartengono al Dritto metodico di Natura; quelle, che derivano dall'istitutio-

(a) *Certum* viene da *cerno*; e *cernere* nel suo vero senso originario significa quella persuasione, che in noi nasce dall' autorità de' proprj sensi; ragione per cui i Latini dicevano: *animadvertere animo cernere oculis*. Quindi il *Verum* si riferisce a cognizione della cosa: e il *Certum* a quella sicurezza, che abbiamo della cosa; fidati all' altrui fede, ed autorità;

ELLA STAMPERIA
DI CARLO BARBIELLIN

...ciocchè.
...istituzione, e dal Dritto Civile
...ersi così distinguere le varie sorta
...to, di *Equità*, di *Ragione*, e di *Ob-*
...ione.

123

IL FINE.

7968993

102

